

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

N. 291

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 agosto 2021)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL’INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL’AMBIENTE”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019- 2020, e, in particolare, gli articoli 1 e 22 e l'allegato A, n. 20);

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'articolo 14;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

VISTA la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del... ;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto reca misure volte a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, al corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica. Il presente decreto reca, altresì, misure volte a promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica ai prodotti in plastica monouso, di cui all'Allegato, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonché agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
2. Ferma restando la disciplina in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con gli stessi (MOCA), le disposizioni del presente decreto prevalgono sulle norme incompatibili della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «plastica»: il materiale costituito da un polimero, quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente; sono esclusi dalla presente definizione materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti;

b) «prodotto di plastica monouso»: un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito. Non sono considerati prodotti in plastica monouso i contenitori per alimenti secchi o alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità;

c) «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;

d) «attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;

e) «rifiuto di attrezzo da pesca»: l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell'articolo 183, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i



componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;

f) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato. Non è considerata «immissione sul mercato» la distribuzione di un prodotto da parte di un soggetto che abbia acquistato da un fornitore sul mercato nazionale;

g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato del territorio nazionale nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;

h) «norma armonizzata»: una norma adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;

i) «rifiuto»: il rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

l) «regime di responsabilità estesa del produttore»: il regime di responsabilità estesa del produttore definito all'articolo 183, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

m) «produttore»:

1) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza come definiti dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ed immette sul mercato nazionale prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l'attività di pesca di cui all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; ovvero

2) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza come definiti dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 206 del 2005, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca di cui all'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

n) «raccolta»: la raccolta definita all'articolo 183, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

o) «raccolta differenziata»: la raccolta differenziata definita all'articolo 183, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

p) «trattamento»: il trattamento definito all'articolo 183, comma 1, lett. s) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

q) «imballaggio»: l'imballaggio definito da articolo 218, comma 1, lett. a) b), c), d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

r) «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO₂), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;

s) «impianto portuale di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;

t) «prodotti del tabacco»: i prodotti del tabacco come definiti all'articolo 2 lettera e) del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.



ART. 4

(Riduzione del consumo)

1. Al fine di produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'Allegato, rispetto al 2022 e di invertire le crescenti tendenze di consumo, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) attuazione di specifici piani di settore di riduzione del consumo di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, nonché di recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti derivanti da tali prodotti;

b) sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A e ad ottimizzarne la raccolta ed il recupero, nonché promozione di prodotti alternativi;

c) sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, ai fini della modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi;

d) attività di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici delle alternative basate su prodotti riutilizzabili, e delle attività finalizzate al riciclaggio e al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;

e) attività di monitoraggio dei flussi di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A e dei prodotti riutilizzabili immessi sul mercato, anche finalizzata all'acquisizione delle informazioni necessarie alla quantificazione della riduzione del consumo ed agli obblighi in materia di rendicontazione dei dati sul riutilizzo dei beni da cui originano rifiuti;

f) promuovere, anche attraverso l'avvio di sperimentazioni a livello territoriale, alternative basate sull'utilizzo di prodotti durevoli e riutilizzabili sia per l'acquisto che per il consumo sul posto o da asporto di alimenti e bevande;

g) sostenere e promuovere la nascita, la diffusione e il consolidamento di modelli economici in cui è fornito agli esercenti il servizio di consegna, ritiro, sanificazione e riconsegna dei prodotti riutilizzabili.

2. Con gli accordi e i contratti di cui al comma 1 sono inoltre promossi:

a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti sia monouso che riutilizzabili e la raccolta dei dati per la costruzione di "Life Cycle Assessment" certificabili;

b) l'elaborazione di standard qualitativi per:

1) la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;

2) la determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo, la sanificazione e il riutilizzo;

c) lo sviluppo di tecnologie e modelli innovativi per la raccolta, il riciclo e la reintroduzione nel ciclo produttivo della plastica, nonché per l'intercettazione selettiva e l'avvio al riciclo e al riuso dei prodotti in plastica monouso e delle alternative riutilizzabili;



d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti usati da parte del consumatore. Le informazioni riguardano i sistemi di restituzione, di raccolta, di sanificazione e di recupero dei prodotti di plastica monouso, il ruolo degli utenti e dei consumatori in detti sistemi, nonché il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.

3. Gli accordi e i contratti di cui al comma 1 specificano il cronoprogramma delle azioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.

4. Per le finalità di cui al presente decreto, quali ulteriori misure volte alla riduzione di prodotti in plastica monouso, in particolare di quelli elencati nell'Allegato, parte A, le stazioni appaltanti favoriscono l'impiego di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso anche mediante specifiche tecniche e clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti pertinenti. Ai fini di cui al presente comma, entro un anno dalla data di in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica adotta con proprio decreto i criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione con e senza l'installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua, nonché i criteri ambientali minimi per l'organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive.

5. Il Ministro della transizione ecologica, una volta l'anno, provvede a notificare alla Commissione le misure adottate. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero per la transizione ecologica, entro il 30 marzo di ogni anno, le misure adottate a livello regionale e gli accordi e i contratti di programma sottoscritti ai sensi del presente articolo.

6. Le misure previste dal presente articolo si applicano anche ai bicchieri di plastica monouso.

7. Al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Il contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate per i citati acquisti ed è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di cui al presente comma, assegnando criteri di priorità ai prodotti monouso destinati a entrare in contatto con alimenti.

8. Ai fini dell'adozione delle misure previste al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono disciplinate le modalità di assegnazione delle predette somme.

9. Al fine di ridurre, entro l'anno scolastico 2025/2026, il consumo dei prodotti di plastica monouso nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie e di educare al corretto smaltimento e alla possibilità di riciclo e riuso dei prodotti in plastica monouso, il Ministero dell'istruzione supporta le istituzioni scolastiche nell'adozione del modello di "scuola plastic free e per un futuro sostenibile" anche attraverso la partecipazione a reti di scuole.



10. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8, pari a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5

(Restrizioni all'immissione sul mercato)

1. È vietata l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.

2. La messa a disposizione sul mercato interno dei prodotti di cui al comma 1 è consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 1.

3. Non rientra nel divieto di cui al comma 1 l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:

a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;

b) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;

c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;

d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;

e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;

f) qualora l'impatto ambientale sia peggiore delle alternative mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, 27,1 milioni di euro per l'anno 2023, 22,9 milioni di euro per l'anno 2024, 26,9 milioni di euro per l'anno 2025, 25,5 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6

(Requisiti dei prodotti)

1. A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle norme armonizzate adottate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva 2019/904, i prodotti di cui al comma 1 sono ritenuti conformi ai requisiti ivi previsti se rispettano le suddette norme.



3. Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'Allegato:

a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;

b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.

4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.

ART. 7

(Requisiti di marcatura)

1. Ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato reca sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

2. La marcatura di cui al comma 1 informa i consumatori su:

a) appropriate modalità di gestione del rifiuto coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di smaltimento da evitare per lo stesso in conformità con la gerarchia dei rifiuti;

b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

3. Restano ferme, per i prodotti del tabacco, le disposizioni del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, a cui si aggiungono le disposizioni del presente articolo.

4. La messa a disposizione sul mercato interno, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera g), dei prodotti in plastica monouso non conformi ai requisiti di marcatura di cui al comma 1, è consentita fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore in data antecedente alla decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma.

ART. 8

(Responsabilità estesa del produttore)

1. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell'Allegato, sono gestiti nell'ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, fermo restando quanto stabilito negli articoli 178 – bis e 178 – ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle disposizioni del Titolo II della Parte Quarta del medesimo decreto, nella misura in cui non sia già contemplato, i produttori, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura dei costi di seguito indicati:

a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto;

b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e



c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.

2. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti monouso elencati nella parte E, sezione II dell'allegato, sono gestiti tramite i sistemi già istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro il 5 gennaio 2023, i rifiuti derivanti dai prodotti di cui alla parte E, sezione III dell'allegato, sono gestiti tramite sistemi di responsabilità estesa del produttore. I produttori assicurano, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura almeno dei seguenti costi:

a) misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti;

b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti;

c) raccolta e comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 178 – ter, comma 3, punto 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Con particolare riguardo ai prodotti monouso elencati nella parte E, sezione III dell'allegato, i produttori assicurano inoltre, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura dei costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi includono la creazione e la messa a disposizione, per gli utenti, di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti di tali prodotti, quali ad esempio appositi recipienti o contenitori nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.

4. Entro il 31 dicembre 2024, i rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica sono gestiti tramite i sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il Ministro della transizione ecologica fissa con decreto di natura non regolamentare il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio. I regimi istituiti ai sensi del presente comma garantiscono che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta differenziata dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta conformi alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, i costi del successivo trasporto e trattamento, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10. I requisiti di cui al presente comma integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca di cui alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti portuali di raccolta.

5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 adeguano i propri statuti entro il 5 gennaio 2023.

6. I sistemi di cui al presente articolo individuano con gli attori interessati, inclusi i gestori dei rifiuti, i costi da coprire in base ai servizi necessari da fornire, in maniera trasparente, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti assunte dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi di rimozione dei rifiuti sono limitati alle attività intraprese dagli enti di governo dell'ambito, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro conto; in tal caso, la determinazione del corrispettivo per il servizio da questi reso è fissato in modo proporzionato ai costi sostenuti. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti possono essere determinati stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale.



7. Ai sistemi costituiti ai sensi del presente articolo sono obbligati ad aderire i produttori del prodotto ed è assicurata la possibilità di partecipazione degli utilizzatori o delle altre categorie di operatori interessati, in relazione al settore di riferimento, che possono aderire anche mediante le associazioni di categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale.

8. Al fine di assicurare la riduzione del consumo, la raccolta e il recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti elencati nella parte E, dell'allegato, il Ministro per la transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con i settori economici interessati, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del decreto legislativo n.152 del 2006 con le finalità e le modalità indicate all'articolo 4, commi 1 e 2 del presente decreto.

9. I produttori dei prodotti di cui al presente articolo, stabiliti in un altro Stato membro adempiono ai loro obblighi secondo le disposizioni di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

10. I produttori stabiliti sul territorio nazionale, che vendono i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, dell'allegato, in un altro Stato membro dell'Unione europea in cui non sono stabiliti, designano una persona fisica o giuridica, quale rappresentante autorizzato e responsabile per l'adempimento degli obblighi del produttore nell'altro Stato membro.

ART. 9

(Raccolta differenziata)

1. I sistemi di responsabilità estesa del produttore costituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 garantiscono la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al rispetto delle percentuali minime di utilizzo di plastica riciclata di cui all'articolo 6, comma 3:

a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 77 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell'anno di riferimento;

b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell'anno di riferimento.

2. I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di natura non regolamentare, possono essere istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso per i prodotti elencati nella Parte F dell'allegato e possono essere definiti specifici obiettivi di raccolta differenziata.

3. Ferme restando le percentuali previste al comma 1, è possibile procedere alla raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti di prodotti di plastica monouso a condizione che non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata dedicata agli specifici rifiuti di cui ai prodotti elencati nella parte F .

ART. 10

(Misure di sensibilizzazione)

1. Al fine di informare i consumatori e di incentivarli ad adottare un comportamento responsabile in modo da ridurre la dispersione dei rifiuti di prodotti di plastica di cui al presente decreto, il Ministero



della transizione ecologica, sentito il Ministero per lo sviluppo economico, adotta con proprio decreto una Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica che comprenda misure volte a incentivare l'adozione un comportamento responsabile nell'acquisto di prodotti in plastica monouso e a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 177, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino e le acque interne, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica;

c) l'impatto ambientale delle cattive prassi, della percentuale del contenuto di plastica presente in determinati prodotti, nonché l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria, sugli scarichi delle acque domestiche grigie e sulle caditoie stradali per le acque meteoriche;

d) modalità di conferimento e gestione dei prodotti biodegradabili e compostabili certificati EN 13432 con i rifiuti organici.

2. La Strategia di cui al presente articolo è adottata con il supporto di ISPRA e previa consultazione con i settori interessati, i sistemi di cui all'articolo 8, le autorità locali e le associazioni di consumatori e di protezione ambientale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'Istruzione adotta "Rigenerazione Scuola", il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, che prevede la realizzazione, a favore della comunità scolastica, di attività formative volte alla promozione della consapevolezza e della conoscenza delle problematiche legate al consumo della plastica monouso e a trasformare le abitudini di vita in chiave sostenibile.

ART. 11

(Coordinamento dei piani e programmi)

1. Le misure adottate con il presente decreto sono integrate nei piani e nei programmi di cui agli articoli 121, 180, 198-bis, 199, 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, e nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

2. Le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 sono conformi alla legislazione alimentare dell'Unione a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti, promuovendo, ove possibile, l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti.

ART. 12

(Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso)

1. Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini del presente decreto, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.



ART. 13

(Sistemi di informazione e relazioni)

1. Il Ministero della transizione ecologica comunica annualmente alla Commissione:

a) i dati sui prodotti di plastica monouso di cui alla parte A dell'allegato che sono stati immessi sul mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all'articolo 4;

b) le informazioni sulle misure di cui all'articolo 4;

c) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato che sono stati raccolti separatamente ogni anno sul territorio nazionale, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata in conformità dell'articolo 9;

d) i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti ogni anno sul territorio nazionale;

e) le informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6;

f) i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell'allegato, che sono stati raccolti in conformità all'articolo 8.

2. La comunicazione dei dati di cui al comma 1 è fornita entro diciotto mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento in cui sono stati raccolti. Ai fini di cui al presente articolo, il primo anno civile di riferimento è l'anno 2022 per i dati di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e l'anno 2023 per i dati di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.

3. I dati di cui al comma 1 sono comunicati per via elettronica secondo il formato stabilito dalla Commissione europea. I dati e le informazioni sono accompagnati da un rapporto di controllo della qualità sulle fonti, la metodologia utilizzata, l'organizzazione, la completezza, l'affidabilità e la coerenza degli stessi.

ART. 14

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all'articolo 5, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. La medesima sanzione si applica nei casi di immissione sul mercato o di messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall'articolo 6, comma 1 o privi dei requisiti di marcatura di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore.

2. I produttori che non adempiono all'obbligo di partecipazione ai sistemi di cui all'articolo 8, comma 7 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, laddove la condotta non sia già sanzionata ai sensi dell'articolo 256, comma 8, secondo periodo, o dell'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione degli enti di appartenenza



dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, destinati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo.

5. Chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero commette più violazioni della medesima disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata fino al doppio. La medesima sanzione si applica a chi con più azioni o omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 15

(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) l'articolo 226-quater, commi 1, 2, e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. All'articolo 218, comma 1, lettera dd-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole "o altre sostanze" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente".

3. All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro".

4. All'articolo 256, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola "234," è soppressa;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi progressivi".

5. Con riferimento ai rifiuti di cui Allegato, Parte E, sezione III, i sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, in accordo con gli stessi.

ART. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 7, 8 e 10 e dall'articolo 5, comma 4, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO

PARTE A

(articolo 4)

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo

- 1) Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti

PARTE B

(articolo 5)

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 sulle restrizioni all'immissione sul mercato

- 1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
- 2) posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);
- 3) piatti;
- 4) cannuce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
- 5) agitatori per bevande;
- 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
- 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
 - a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
 - c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- 9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

PARTE C

(articolo 6)

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4 sui requisiti dei prodotti

Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:



- a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida.

PARTE D

(articolo 7)

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 7 sui requisiti di marcatura

- 1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
- 2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- 4) tazze o bicchieri per bevande.

PARTE E

(articolo 8)

I. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, comma 1, su responsabilità estesa del produttore

1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

- a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
- b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
- c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE.

II. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, sulla responsabilità estesa del produttore

1) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;

2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

III. Altri prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, comma 3, sulla responsabilità estesa del produttore

Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.



PARTE F

(articoli 6 e 9)

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 9 sulla raccolta differenziata e di cui all'articolo 6 comma 5, sui requisiti del prodotto

Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

- a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
- b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

PARTE G

(articolo 10)

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione

1) Contenitori per alimenti, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

- a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
- b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
- c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;

5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

6) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;

7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;

8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE;

9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi;

10) prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili.



Schema recepimento Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Introduzione

Lo schema di decreto legislativo è redatto ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. La citata direttiva consta di 17 articoli e 1 allegato ripartito in 7 parti, da a) ad e).

Per la definizione dell'intervento regolatorio sono stati applicati i criteri di delega specificatamente indicati all'articolo 22 della Legge 53/2021 che definisce i "Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente".

Risultano quindi applicati, in primo luogo, i criteri generali di delega indicati all'articolo 1 (che rinvia ai termini, alle procedure, ai principi ed i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

Risultano altresì applicati i criteri di delega specificatamente indicati all'articolo 22 che definisce i "*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente*".

L'articolo 22 della Legge delega, quindi, indica i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, (anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
- c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla direttiva, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;
- d) adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;
- e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva;
- f) introdurre una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni;



g) abrogare l'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In tale contesto, lo schema di decreto legislativo predisposto, quindi, consta di 15 articoli e 1 allegato, suddiviso in 7 parti - da A) ad E).

Con riferimento alla disciplina già vigente, oltre ad alcune disposizioni specifiche contenute nella Parte quarta del codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152), si registrano alcune disposizioni contenute in altre leggi di riferimento che, nel tempo, hanno promosso l'orientamento alla riduzione dei prodotti in plastica monouso o verso prodotti alternativi.

A titolo di esempio, si citano:

- art. 1, comma 76 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)
- art.206-quater d.lgs.152/06- incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi;
- art. 226-quater del d.lgs. n. 152 del 2006;
- art. 7 decreto-legge n. 111 del 2019 (c.d. decreto clima): incentivazione di prodotti sfusi o alla spina. L'art. 4-*quinquies*, prevede incentivi ai Comuni che installano eco-compattatori per la riduzione dei rifiuti in plastica, attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo denominato "*Programma sperimentale Mangiaplastica*", nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione complessiva di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024;
- art. 1, commi 85 e seguenti della legge n.160 del 2019 (legge di bilancio 2020), recante misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano, istituisce un Fondo finalizzato in parte al sostegno all'economia circolare con finalità di riduzione dell'uso della plastica e della sostituzione della plastica con materiali alternativi.

Articolo 1 - Oggetto e finalità

L'articolo 1 recepisce l'articolo 1 della direttiva ed individua l'oggetto e le finalità del decreto che è orientato a definire misure di prevenzione e di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, nonché misure volte a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili.

Il comma 2 definisce le modalità di revisione e di integrazione delle previsioni in allegato.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

L'articolo 2 individua l'ambito di applicazione del decreto, recependo l'articolo 2 della direttiva.

Il decreto si applica, quindi, ai prodotti in plastica, monouso elencati nelle diverse parti dell'Allegato, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonché agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Il comma 2 chiarisce il rapporto tra la disciplina generale in materia di rifiuti e di imballaggi, definita alla Parte Quarta del codice ambientale, rispetto a quella contenuta nel decreto in analisi, che deve essere considerata come speciale e, conseguentemente, prevalente rispetto a quella generale, in caso di contrasto.

Articolo 3 - Definizioni

L'articolo 3, recependo l'articolo 3 della direttiva, introduce una serie di definizioni, tra cui quella di *«plastica»*, escludendo dall'ambito di applicazione e vernici, gli inchiostri e gli adesivi come materiali polimerici. Infatti, al considerando 11 della Direttiva è indicato esplicitamente che detti materiali non rientrano nella definizione di plastica di cui al punto 1 dell'articolo 3. Ciò peraltro è stato confermato dalle Linee Guida pubblicate in data 31



maggio 2021 dalla Commissione Europea. Quanto ai rivestimenti in plastica inferiori al 10% del peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti, si è ritenuto di escluderli dal campo di applicazione in quanto si è cercato di inserire un parametro quantitativo e non solo qualitativo alla presenza di plastica nei prodotti, che non risulta espressamente disciplinato a livello comunitario. La previsione per gli imballaggi ad uso alimentare è funzionale a garantire il mantenimento di elevati standard igienico sanitari ed organolettici degli alimenti anche perché allo stato non sono presenti alternative tecnicamente ed economicamente adeguate.

Inoltre, sempre con riferimento alla nozione di *plastica*, si è provveduto ad integrare, nelle disposizioni finali e di coordinamento, la previsione di cui all'art.218, comma 1, lettera *dd-bis*) del d.lgs. n.152 del 2006, relativa alle borse di plastica, considerato che la stessa risulta incompleta rispetto alla definizione introdotta dal presente provvedimento regolatorio.

Nell'articolo 3, in esame, risultano quindi riprodotte testualmente, rispetto a quanto previsto in direttiva, le definizioni di "*prodotto di plastica monouso*"; "*plastica oxo-degradabile*"; "*attrezzo da pesca*"; "*rifiuto di attrezzo da pesca*"; "*immissione sul mercato*"; "*messa a disposizione sul mercato*"; "*norma armonizzata*".

Con riferimento alla definizione di "*immissione sul mercato*" si rileva come la stessa specifichi che la distribuzione di un prodotto da parte di un soggetto che abbia acquistato da un fornitore sul mercato nazionale non sia considerata prima messa a disposizione. Detta previsione ha come scopo quello di chiarire puntualmente la definizione di messa a disposizione differenziandola dalla prima immissione sul mercato.

Risultano quindi riportate, adattandole ai riferimenti normativi della disciplina nazionale vigente, le definizioni di "*rifiuto*"; "*regime di responsabilità estesa del produttore*"; "*raccolta*", "*raccolta differenziata*"; "*trattamento*"; "*prodotti del tabacco*"; "*produttore*". Rispetto a questa ultima definizione, pare opportuno segnalare come sia riferita al produttore dei beni e non dei rifiuti.

È introdotta, in modo conforme la nozione di "*plastica biodegradabile*". Al riguardo, il codice ambientale (art 218 *dd-septies*) contiene una definizione di borse di plastica biodegradabili e compostabili che risulta di maggiore dettaglio e specificazione in quanto riferita alla particolare fattispecie delle borse biodegradabili e compostabili.

Con riferimento alla nozione di "*impianto portuale di raccolta*", in considerazione dell'imminente recepimento della direttiva (UE) 2019/883, si è ritenuto opportuno non inserire i riferimenti al decreto legislativo n.182 del 2003, in quanto destinato ad essere abrogato dal nuovo decreto di recepimento, ma definire la nozione con un rinvio dinamico alle disposizioni di recepimento della direttiva citata.

Articolo 4 - Riduzione del consumo

L'articolo 4 della direttiva, nel prevedere l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, non indica con dettaglio misure vincolanti, ma lascia agli Stati la libertà di individuare azioni e misure finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo. Essa infatti, si limita a suggerire alcune possibilità, senza specificare un cronoprogramma di dettaglio o degli obiettivi intermedi da raggiungere, indicando esclusivamente il termine ultimo entro il quale adempiere all'obbligo di riduzione al consumo di tali prodotti.

L'obiettivo di riduzione al consumo riguarda i seguenti prodotti:

- tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e



c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

La legge delega alla lettera e) prevede l'inclusione dei bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui applicare le misure previste dall'articolo 4 della direttiva. Tale previsione è inserita sia negli allegati sia al comma 6.

Ciò premesso, nella disposizione di recepimento, sono state previste diverse misure finalizzate a produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei su richiamati prodotti, tra cui:

- accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, ai sensi dell'articolo 206 e 206-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 stipulati dal Ministro della transizione ecologica, Ministro dello sviluppo economico, Regioni o Province autonome, anche con le seguenti finalità:

a) attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti derivanti a prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A;

b) sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A e ad ottimizzarne la raccolta ed il recupero, nonché promozione di prodotti alternativi;

c) sostegno e incentivi alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui alla parte A dell'Allegato ai fini della modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi;

d) informazione e sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici delle alternative basate su prodotti riutilizzabili, e delle attività finalizzate al riciclaggio e al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;

e) monitoraggio dei flussi di prodotti in plastica monouso di cui alla parte A dell'Allegato e dei prodotti riutilizzabili immessi sul mercato, anche finalizzata all'acquisizione delle informazioni necessarie alla quantificazione della riduzione del consumo ed agli obblighi in materia di rendicontazione dei dati sul riutilizzo dei beni da cui originano rifiuti;

f) promozione, anche attraverso l'avvio di sperimentazioni a livello territoriale, di alternative basate sull'utilizzo di prodotti durevoli e riutilizzabili sia per l'acquisto che il consumo sul posto o da asporto di alimenti e bevande;

g) sostegno e promozione per la nascita, la diffusione e il consolidamento di modelli economici in cui è fornito agli esercenti il servizio di consegna, ritiro, sanificazione e riconsegna dei prodotti riutilizzabili.

Nell'ambito degli stessi accordi possono inoltre essere promosse ulteriori iniziative volte anche allo sviluppo di nuove tecnologie per la raccolta e il riciclo, partendo dalla acquisizione di dati sui flussi generati dall'uso di prodotti monouso.

- integrazione delle disposizioni in materia di criteri ambientali minimi in modo da promuovere la sostanziale riduzione di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, o l'impiego di prodotti alternativi riutilizzabili o compostabili, nonché previsione di criteri di valutazione delle offerte con punteggi premianti per l'impiego di prodotti contenenti materiali alternativi ai prodotti in plastica monouso elencati nell'allegato parte A;

Si specifica che tali accordi e contratti di programma sono contenuti all'interno del TUA per razionalizzare e semplificare procedure volte all'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione di specifici flussi di rifiuti, nonché alla sperimentazione, promozione e sviluppo di processi produttivi e distributivi con finalità squisitamente di tutela ambientale. Trattandosi di accordi che contemplano la presenza di



soggetti privati e che trovano specifica disciplina di riferimento nel codice ambientale, questi sono differenti da quelli previsti all'articolo 34 del TUEL. Tali accordi oltre a rappresentare misure funzionali al raggiungimento degli obiettivi adottabili ai sensi dell'articolo 4 che lascia discrezionalità agli stati membri nella scelta degli strumenti, si inseriscono efficacemente anche nel quadro dell'articolo 17 par. 3 della direttiva che ne consente l'utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi fissati (cfr. versione inglese e francese della Direttiva UE 2019/904 dalle quali emerge chiaramente che gli stessi sono contemplati come strumenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi e non da adottare in fase successiva. D'altra parte, una lettura differente sarebbe inapplicabile)¹.

Il comma 5 dell'articolo prevede le modalità di comunicazione alla Commissione delle misure adottate.

Al comma 7 è previsto il riconoscimento di un credito di imposta, per gli anni 2022, 2023 e 2024, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Le misure saranno attuate con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il MISE e il MEF.

Al comma 8 è stata prevista una spesa di 10 milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, al fine incentivare le imprese produttrici ad implementare lo sviluppo di tecnologie e modelli innovativi per la raccolta, il riciclo e la reintroduzione nel ciclo produttivo della plastica, nonché per l'intercettazione selettiva e l'avvio al riciclo e riuso dei prodotti in plastica monouso e delle alternative riutilizzabili.

Al comma 9 è stato previsto il supporto del Ministero dell'Istruzione alle istituzioni scolastiche per adottare un modello di "scuola plastic free e per un futuro sostenibile" anche attraverso la partecipazione a reti di scuole.

Al comma 10 è prevista la copertura delle spese di cui ai commi 7 e 8 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

Articolo 5 - Restrizioni all'immissione sul mercato

L'articolo 5 recepisce l'articolo 5 della direttiva che prevede un obbligo per gli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.

Il divieto si applica ai seguenti prodotti:

- 1) bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
- 2) posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);
- 3) piatti;
- 4) cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
- 5) agitatori per bevande;
- 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
- 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

¹ Art. 17 paragrafo 3 Direttiva 2019/904 versione francese - *À condition d'atteindre les objectifs de gestion des déchets énoncés aux articles 4 et 8...omissis*

Art. 17 paragrafo 3 Direttiva 2019/904 versione inglese - *Provided that the waste management targets and objectives set out in Articles 4 and 8 are achieved... omissis*



- a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
- b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
- c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Considerato il significativo impatto della norma ed il ristretto tempo a disposizione degli operatori per l'adeguamento, il comma 1 dell'articolo definisce anche una disposizione transitoria per la messa a disposizione sul mercato delle giacenze e dei residui di magazzino dei prodotti indicati, fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che ne sia dimostrata la data di produzione o di acquisto antecedente alla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 2 è stato introdotto al fine di consentire l'immissione sul mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60%, per alcune situazioni che presentano particolare difficoltà per l'utilizzo di alternative riutilizzabili, quali: - ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;

- qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati quali ad esempio mense, strutture sanitarie e residenze socio-assistenziali;

- laddove tali alternative non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;

- ovvero in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;

- nonché in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone, quali ad esempio eventi culturali, manifestazioni, sagre, ecc.;

- o ancora, qualora l'impatto ambientale sia peggiore delle alternative mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita.

È evidente come in tali circostanze i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile garantirebbero adeguati requisiti igienico-sanitari e di sicurezza pubblica. Vi è da aggiungere che nelle situazioni descritte è possibile regolamentare e controllare la raccolta di detti prodotti evitandone la dispersione nell'ambiente.

La previsione inoltre è stata disposta nel rispetto del criterio di delega previsto nell'articolo 22 della legge di delegazione europea specificando, per una maggiore certezza della norma, i casi in cui risulta integrato il requisito dell'impossibilità dell'uso di alternative riutilizzabili previsto dall'articolo citato.

Articolo 6 - Requisiti dei prodotti

L'articolo 6 del decreto recepisce l'articolo 6 della direttiva, prevedendo che a decorrere dal 3 luglio 2024 (termine indicato all'articolo 17 della direttiva), i prodotti di plastica monouso elencati nella Parte C dell'allegato possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto.

Conformemente a quanto previsto dalla direttiva, la norma specifica che i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.

Il comma 2 riproduce fedelmente quanto previsto a livello comunitario, chiarendo che i prodotti indicati sono considerati conformi alle nuove disposizioni introdotte se fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate adottate a livello comunitario e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con le quali verranno adottate disposizioni atte a garantire la necessaria robustezza, affidabilità e sicurezza dei sistemi di chiusura dei contenitori per bevande, compresi quelli per bevande gassose.



Il comma 3 fissa le caratteristiche che alcune tipologie di bottiglie per bevande, elencate nella parte F dell'allegato devono rispettare a partire dal 2025 e dal 2030, con riferimento al contenuto percentuale crescente di plastica riciclata.

Il comma 4 prevede forme di restituzione del materiale post-consumo ai produttori di bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, attraverso i sistemi di responsabilità estesa, ai fini del riciclo.

Articolo 7 - Requisiti di marcatura

L'articolo 7, che recepisce l'articolo 7 della direttiva, prevede che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato deve rispettare particolari requisiti di marcatura.

Rispetto al momento dell'adozione della direttiva, è intervenuto, recentemente, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020 - *Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente* - a cui l'articolo 7 del decreto, quindi, rinvia espressamente.

I prodotti a cui si riferisce l'obbligo di marcatura sono i seguenti:

- 1) assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
- 2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- 4) tazze o bicchieri per bevande.

Il comma 3 precisa che le disposizioni concernenti i prodotti del tabacco si integrano a quelle stabilite dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

Il comma 4 introduce una disciplina transitoria consentendo la messa a disposizione sul mercato interno, fino ad esaurimento delle scorte, delle giacenze e dei residui di magazzino dei prodotti indicati non conformi ai requisiti di marcatura, a condizione che ne sia dimostrata la data di produzione o di acquisto antecedente alla data di entrata in vigore del decreto.

Articolo 8 - Responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi di plastica monouso

L'articolo 8 del decreto recepisce l'articolo 8 della direttiva e disciplina tempistiche e modalità per l'istituzione di specifici sistemi di responsabilità estesa del produttore finalizzati a garantire la raccolta dei rifiuti e la copertura dei costi con riferimento ai rifiuti dei beni indicati nella parte E) dell'allegato.

Al riguardo, rispetto a quanto previsto in sede comunitaria, occorre considerare come la Parte quarta del codice ambientale già contenga diverse disposizioni finalizzate alla creazione di sistemi di responsabilità estesa del produttore, mediante previsioni di carattere generale (articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006) e disposizioni specificatamente dedicate ad alcune tipologie di rifiuti (imballaggi e rifiuti di beni in polietilene).

L'articolo 8 quindi impone la creazione di sistemi di responsabilità estesa per i rifiuti derivanti dai prodotti di cui all'allegato, Parte E), segnatamente:

SEZIONE I

- 1) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;



- b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
- c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
- 3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- 4) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- 5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE.

SEZIONE II

- 1) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

SEZIONE III

- 1) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

In tale contesto, il comma 1 del presente articolo, prevede le tempistiche entro le quali è obbligatorio organizzare la gestione dei rifiuti relativi ai materiali indicati mediante specifici sistemi di responsabilità estesa, rinviando alle disposizioni generali di cui all'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 o a quelle specificatamente dedicate agli imballaggi o alle specifiche categorie di materiale: in particolare 31 dicembre 2024, per i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I da organizzare con nuovi sistemi di EPR ai sensi dell'articolo 17 della direttiva e 5 gennaio 2023 per sistemi di EPR già istituiti prima del 4 luglio 2018.

Nel comma 2 sono analogamente individuate le tempistiche per i rifiuti derivanti da prodotti elencati nella parte E, sezione II dell'allegato per i rifiuti derivanti da prodotti del tabacco elencati nella parte E, sezione III.

Al comma 3 sono individuate specifiche disposizioni per la raccolta dei rifiuti derivanti da prodotti da fumo.

Al comma 4 sono indicate le tempistiche per i rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica.

Per ognuna delle categorie di prodotti individuate sono, quindi, indicati i costi di cui deve essere assicurata la copertura.

Al comma 5 viene altresì previsto che i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 adeguino i propri statuti entro il 5 gennaio 2023.

Al comma 6 è previsto che detti costi non debbano superare quelli necessari per fornire i servizi necessari e sono fissati in maniera trasparente tra gli attori interessati, inclusi i gestori dei rifiuti, nonché stabiliti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Il comma 7, per assicurare l'effettiva applicazione delle previsioni, fissa un obbligo di adesione a carico dei produttori, prevedendo che ai sistemi istituiti debba essere comunque assicurata la partecipazione degli utilizzatori o delle altre categorie di operatori interessati,



in relazione al settore di riferimento, che possono aderire anche mediante le associazioni di categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale.

Il comma 8 inserisce un richiamo alla possibilità di stipula di appositi accordi e contratti di programma ai sensi degli articoli 206 e 205-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 al fine di assicurare la riduzione del consumo, la raccolta ed il recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti elencati nella parte E, dell'allegato.

I commi 9 e 10 disciplinano i casi in cui i produttori dei prodotti siano stabiliti in un altro Stato membro richiamando le disposizioni già vigenti di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nonché l'obbligo per i produttori stabiliti sul territorio nazionale, che immettono i prodotti di plastica monouso elencati nel presente articolo in un altro Stato membro dell'Unione europea in cui non sono stabiliti, di designare una persona fisica o giuridica, quale rappresentante autorizzato e responsabile per l'adempimento degli obblighi del produttore nell'altro Stato membro.

Articolo 9 - Raccolta differenziata

L'articolo 9 del decreto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva, prevede che i sistemi costituiti ai sensi del Titolo II della Parte quarta del decreto legislativo 152/2006 garantiscano la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al rispetto delle percentuali minime di utilizzo di plastica riciclata:

- a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 77 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell'anno di riferimento;
- b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell'anno di riferimento.

La norma è riferita a:

- bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

- a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
- b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro per la transizione ecologica possano essere istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso e definiti obiettivi di raccolta differenziata con riferimento ai prodotti di cui alla parte F dell'allegato.

Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, espressamente richiamato dall'articolo 9 della direttiva, il comma 3 contempla la possibilità, ferme restando le percentuali previste al comma 1, in deroga alla regola di procedere alla raccolta differenziata, di effettuare la raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti a condizione che non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata dedicata alla specifica tipologia di rifiuto di cui alla parte F dell'allegato.

Articolo 10 - Misure di sensibilizzazione

L'articolo 10 del decreto recepisce l'articolo 10 della direttiva che impone agli Stati di adottare specifiche misure di sensibilizzazione per informare i consumatori ed incentivarli ad adottare un comportamento responsabile, in modo da ridurre la dispersione dei rifiuti di prodotti di plastica monouso.

A tali fini, è previsto al comma 1 che il Ministero per la transizione ecologica, in collaborazione con il Ministero per lo sviluppo economico, adotti Linee Guida contenenti



una Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica che comprenda misure volte a incentivare l'adozione un comportamento responsabile nell'acquisto di prodotti in plastica monouso ed a fornire una serie di informazioni ai consumatori ed agli utenti finali di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica.

Le Linee Guida, per come disposto dal comma 2, sono elaborate ed aggiornate con il supporto di ISPRA previa consultazione con i settori industriali interessati, i sistemi EPR costituiti, le autorità locali e le associazioni di consumatori e di protezione ambientale.

La disposizione si applica a:

- 1) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che congiuntamente soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
- 3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- 4) tazze o bicchieri per bevande e relativi tappi e coperchi;
- 5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- 6) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
- 8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE;
- 9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi.

Il comma 3 prevede l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione di un Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole denominato "Rigenerazione Scuola".

Articolo 11 - Coordinamento dei piani e programmi

L'articolo 11, che recepisce l'articolo 11 della direttiva, al comma 1, prevede che le misure adottate con il decreto siano integrate con i diversi strumenti di pianificazione e programmazione già previsti dal codice ambientale (articoli 121, 178-ter, 180, 198-bis, 199, 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152); dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n.190, nonché nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma delle disposizioni di recepimento della Direttiva (UE) 2019/883.

Il comma 2 prevede che le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 debbano essere conformi alla legislazione alimentare dell'Unione a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti, promuovendo, ove possibile, l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti.

Articolo 12 - Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso



L'articolo 12, che recepisce l'articolo 12 della direttiva, prevede che in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.

Articolo 13 - Sistemi di informazione e relazioni

L'articolo 13 del decreto recepisce l'articolo 13 della direttiva e stabilisce le modalità, i contenuti e le tempistiche delle comunicazioni che devono essere annualmente fornite dal Ministero per la transizione ecologica alla Commissione, nel rispetto delle previsioni della direttiva.

Articolo 14 - Sanzioni

L'articolo 14 del decreto recepisce l'articolo 14 della direttiva che impone l'adozione di strumenti sanzionatori a supporto dell'effettiva applicazione delle disposizioni adottate.

A tali fini, vengono introdotte specifiche sanzioni amministrative per la violazione dei divieti di immissione in consumo, degli obblighi di marcatura e di rispetto dei requisiti dei prodotti immessi sul mercato.

Viene quindi introdotta una sanzione per garantire il rispetto dell'obbligo di partecipazione ai sistemi a responsabilità estesa del produttore.

Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 sono di nuova introduzione.

Il comma 4 contiene la disposizione secondo cui i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione degli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, ai fini del potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo. Tale disposizione è in linea con quanto previsto dalla legge delega.

In merito alla assegnazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie già vigenti si segnala che non sono state effettuate modifiche e che pertanto resteranno nella disponibilità dei soggetti previsti nel TUA all'articolo 263.

Articolo 15 - Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

L'articolo 15 contiene le disposizioni di abrogazione e coordinamento.

In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogati:

- a) l'articolo 1, commi 545, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio 2018;
- b) l'articolo 226 *quater*, commi 1, 2, e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Con riferimento alle disposizioni indicate *sub a)*, l'abrogazione risulta opportuna in quanto previsioni di divieto di immissione in consumo di particolari tipologie di prodotti che si sovrappongono a quelle contenute nel decreto.

Con riferimento alla disposizione *sub b)*, l'abrogazione risulta richiesta nell'ambito dei criteri di delega. Si è ritenuto opportuno non procedere con l'abrogazione del comma 4 della norma citata, in quanto previsione istitutiva di un fondo finalizzato a realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca.

Al comma 2 è riportata una integrazione all'articolo 218, c. 1 lettera *dd-bis*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che definisce la nozione di plastica nell'ambito della disciplina delle borse, in modo da coordinare la definizione con quella introdotta dal decreto.

Al comma 3 è prevista la sostituzione dell'articolo 261, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ai fini del coordinamento della sanzione indicata



all'articolo 219, comma 5, del medesimo decreto legislativo con quella di nuova introduzione di cui all'articolo 13, comma 1, del presente decreto relativa all'etichettatura.

Al comma 4, sempre con finalità di coordinamento con il TUA, con riferimento al regime sanzionatorio è stato modificato l'articolo 256, comma 8, relativo agli obblighi di partecipazione al consorzio e ai sistemi alternativi allo stesso, operanti nella filiera della plastica.

Al comma 5 è previsto che, con specifico riferimento ai prodotti da fumo, i sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-*bis* del codice ambientale, in accordo con gli stessi. La disposizione citata, in particolare, nel vietare l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, prevede che i comuni provvedano ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

Infine al comma 6 è previsto che in caso di modifiche apportate da atti dell'Unione Europea all'allegato al presente decreto, lo stesso è modificato o integrato con decreto del Ministro della transizione ecologica.

Articolo 16 – Disposizioni finanziarie

L'articolo 16 reca disposizioni finanziarie, prevedendo che - salvo quanto disposto all'articolo 4, commi 7, 8 e 10 e all'articolo 5, comma 4 – dall'attuazione del decreto legislativo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO

L'allegato al decreto riporta puntualmente quanto contenuto nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/904. Occorre segnalare che in merito ai contenitori per alimenti di cui alla parte A, E e G, ai fini di una maggiore chiarezza è stato specificato che devono soddisfare congiuntamente i criteri ivi previsti. Inoltre, in conformità a quanto indicato dalla legge di delegazione europea, sono stati inseriti nei prodotti per i quali è prevista una riduzione al consumo oltre che le tazze anche i bicchieri in plastica. Infine, in merito alle restrizioni per la immissione sul mercato è stato aggiunto il termine bicchiere laddove sono indicate le tazze, in quanto nella direttiva è riportato il termine "cups" che in inglese è utilizzato indistintamente sia per le tazze che per i bicchieri in materiale diverso dal vetro.





<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
		<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione;</p> <p>VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;</p> <p>VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019- 2020, e, in particolare, gli articoli 1 e 22 e l'allegato A, n. 20);</p> <p>VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;</p> <p>VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'articolo 14;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;</p> <p>VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
		<p>VISTA la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; VISTA la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del xx xxxx 2021; ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del xx xxxx 2021;</p> <p>Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della salute; EMANA</p> <p>il seguente decreto legislativo:</p>
<p>Articolo 1 Obiettivi Gli obiettivi della presente direttiva sono prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di</p>		<p>Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Il presente decreto reca misure volte a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica</p>



DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i>	NORME NAZIONALI VIGENTI	SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"
<p>plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.</p>		<p>sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, al corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica. Il presente decreto reca, altresì, misure volte a promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.</p>
<p><i>Articolo 2</i></p> <p>Ambito di applicazione</p> <p>1. La presente direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.</p> <p>2. Qualora la presente direttiva confligga con le direttive 94/62/CE o 2008/98/CE, prevale la presente direttiva.</p>		<p><i>Articolo 2</i></p> <p><i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Il presente decreto si applica ai prodotti in plastica monouso, di cui all'Allegato, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonché agli attrezzi da pesca contenenti plastica.</p> <p>2. Ferma restando la disciplina in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, le disposizioni del presente decreto prevalgono sulle norme incompatibili della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>
<p><i>Articolo 3</i></p> <p>Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:</p>	<p>D. lgs. 152/06</p>	<p><i>Articolo 3</i></p> <p>Definizioni</p>



<p align="center">DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p align="center">NORME NAZIONALI VIGENTI</p> <p>art 218, c. 1, lett dd-bis <i>dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale ...</i> delle borse</p> <p>D. lgs. 152/06 ART. 226-quarter (Plastiche monouso) 1. Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare", COM (2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023: a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte</p>	<p align="center">SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>a) «plastica»: il materiale costituito da un polimero, quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente; sono esclusi dalla presente definizione materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti.</p> <p>b) «prodotto di plastica monouso»: un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito. Non sono considerati prodotti in plastica monouso i contenitori per alimenti secchi o alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità;</p>
<p>1) «plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;</p> <p>2) «prodotto di plastica monouso»: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;</p>		



DIRETTIVA 2019/904

sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

NORME NAZIONALI VIGENTI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"

3) «**plastica oxo-degradabile**»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;

4) «**attrezzo da pesca**»: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;

5) «**rifiuto di attrezzo da pesca**»: l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;

6) «**immissione sul mercato**»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro;

fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;

b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;

c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.

2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:

a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;

b) l'elaborazione di standard qualitativi per la:

1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;

2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo;

c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;

c) «**plastica oxo-degradabile**»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;

d) «**attrezzo da pesca**»: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;

e) «**rifiuto di attrezzo da pesca**»: l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell'articolo 183, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;

f) «**immissione sul mercato**»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato. Non è considerata "immissione sul mercato" la distribuzione di un prodotto da parte di un soggetto che abbia acquistato da un fornitore sul mercato nazionale;

g) «**messa a disposizione sul mercato**»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato del territorio nazionale nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>7) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;</p> <p>8) «norma armonizzata»: una norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;</p> <p>9) «rifiuto»: il rifiuto definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;</p> <p>10) «regime di responsabilità estesa del produttore»: il regime di responsabilità estesa del produttore definito all'articolo 3, punto 21), della direttiva 2008/98/CE;</p> <p>11) «produttore»:</p> <p>a) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva</p>	<p>d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.</p> <p>3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare:</p> <p>a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;</p> <p>b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;</p> <p>c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.</p> <p>4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo.</p> <p>D.Lgs.152 del 2006 Art 218 dd-septies)</p>	<p>h) «norma armonizzata»: una norma adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;</p> <p>i) «rifiuto»: il rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p> <p>l) «regime di responsabilità estesa del produttore»: il regime di responsabilità estesa del produttore definito all'articolo 183, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p> <p>m) «produttore»:</p> <p>1) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza come definiti dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ed immette sul mercato nazionale prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l'attività di pesca di cui all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; ovvero</p> <p>2) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza come definiti dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 206 del</p>

DIRETTIVA 2019/904

sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immette sul mercato di tale Stato membro prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; o

b) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

12) «raccolta»: la raccolta definita all'articolo 3, punto 10), della direttiva 2008/98/CE;

13) «raccolta differenziata»: la raccolta differenziata definita all'articolo 3, punto 11), della direttiva 2008/98/CE;

NORME NAZIONALI VIGENTI

dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"

2005, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca di cui all'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

n) «raccolta»: la raccolta definita all'articolo 183, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

o) «raccolta differenziata»: la raccolta differenziata definita all'articolo 183, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

p) «trattamento»: il trattamento definito all'articolo 183, comma 1, lett. s) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

q) «imballaggio»: l'imballaggio definito da articolo 218, comma 1, lett. a) b), c), d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

r) «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporre in biossido di carbonio (CO₂), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica.



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>14) «trattamento»: il trattamento definito all'articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE;</p>		<p>s) «impianto portuale di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;</p>
<p>15) «imballaggio»: l'imballaggio definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE;</p>		<p>t) «prodotti del tabacco»: i prodotti del tabacco come definiti all'articolo 2 lettera e) del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.</p>
<p>16) «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO₂), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;</p>		
<p>17) «impianto portuale di raccolta»: l'impianto portuale di raccolta definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2000/59/CE;</p>		
<p>18) «prodotti del tabacco»: i prodotti del tabacco definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2014/40/UE.</p>		
<p>Riduzione del consumo</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso</p>		<p>Articolo 4 <i>(Riduzione del consumo)</i></p> <p>1. Al fine di produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'Allegato, rispetto al</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>elencati nella parte A dell'allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022.</p> <p>Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica. Gli Stati membri integrano le misure descritte nei piani o nei programmi di cui all'articolo 11 in occasione del primo aggiornamento successivo di tali piani o programmi, conformemente ai pertinenti atti legislativi dell'Unione che disciplinano tali piani o programmi, o in qualsiasi altro programma specificamente elaborato a tal fine.</p> <p>Le misure possono comprendere obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita,</p>		<p>2022 e di invertire le crescenti tendenze di consumo, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, anche per il perseguimento delle seguenti finalità:</p> <p>a) attuazione di specifici piani di settore di riduzione del consumo di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, nonché di recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti derivanti da tali prodotti;</p> <p>b) sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A e ad ottimizzarne la raccolta ed il recupero, nonché promozione di prodotti alternativi;</p> <p>c) sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui alla parte A dell'Allegato ai fini della modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi;</p> <p>d) attività di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici delle alternative basate su prodotti riutilizzabili, e delle attività finalizzate al riciclaggio e al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>strumenti economici intesi a evitare che tali prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale e accordi di cui all'articolo 17, paragrafo 3. Gli Stati membri possono imporre restrizioni di mercato, in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengano plastica. Le misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale di tali prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che si trasformano in rifiuti abbandonati. Le misure adottate a norma del presente paragrafo sono proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali misure ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove quest'ultima lo imponga. Al fine di ottemperare al primo comma, ogni Stato membro monitora i prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato immessi sul mercato e le misure di riduzione adottate e riferisce alla Commissione sui progressi compiuti ai sensi del paragrafo 2 e dell'articolo 13, paragrafo 1 in vista di definire obiettivi quantitativi vincolanti a livello di Unione per la riduzione del consumo.</p>		<p>e) attività di monitoraggio dei flussi di prodotti in plastica monouso di cui alla parte A dell'Allegato e dei prodotti riutilizzabili immessi sul mercato, anche finalizzata all'acquisizione delle informazioni necessarie alla quantificazione della riduzione del consumo ed agli obblighi in materia di rendicontazione dei dati sul riutilizzo dei beni da cui originano rifiuti;</p> <p>f) promuovere, anche attraverso l'avvio di sperimentazioni a livello territoriale, alternative basate sull'utilizzo di prodotti durevoli e riutilizzabili sia per l'acquisto che per il consumo sul posto o da asporto di alimenti e bevande;</p> <p>g) sostenere e promuovere la nascita, la diffusione e il consolidamento di modelli economici in cui è fornito agli esercenti il servizio di consegna, ritiro, sanificazione e riconsegna dei prodotti riutilizzabili.</p> <p>2. Con gli accordi e i contratti di cui al comma 1 sono inoltre promossi:</p> <p>a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti sia monouso che riutilizzabili e la raccolta dei dati per la costruzione di "Life Cycle Assessment" certificabili;</p> <p>b) l'elaborazione di standard qualitativi per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;2) la determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo, la sanificazione e il riutilizzo;



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>2. Entro il 3 gennaio 2021 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.</p>		<p>c) lo sviluppo di tecnologie e modelli innovativi per la raccolta, il riciclo e la reintroduzione nel ciclo produttivo della plastica, nonché per l'intercezione selettiva e l'avvio al riciclo e riuso dei prodotti in plastica monouso e delle alternative riutilizzabili;</p> <p>d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti usati da parte del consumatore. Le informazioni riguardano i sistemi di restituzione, di raccolta, di sanificazione e di recupero dei prodotti di plastica monouso, il ruolo degli utenti e dei consumatori in detti sistemi, nonché il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.</p> <p>3. Gli accordi e i contratti di cui al comma 1 specificano il cronoprogramma delle azioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.</p> <p>4. Per le finalità di cui al presente decreto, quali ulteriori misure volte alla riduzione di prodotti in plastica monouso, in particolare di quelli elencati nell'Allegato, parte A le stazioni appaltanti favoriscono l'impiego di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso anche mediante specifiche tecniche e clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti pertinenti. Ai fini di cui al presente comma, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica adotta con proprio decreto i criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione con e</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>senza l'installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua, nonché i criteri ambientali minimi per l'organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive.</p> <p>5. Il Ministro della transizione ecologica, una volta l'anno, provvede a notificare alla Commissione le misure adottate. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero per la transizione ecologica, entro il 30 marzo di ogni anno, le misure adottate a livello regionale e gli accordi e i contratti di programma sottoscritti ai sensi del presente articolo.</p> <p>6. Le misure previste dal presente articolo si applicano anche ai bicchieri di plastica monouso..</p> <p>7. Al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Il contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate per i citati acquisti ed è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,</p>		



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
		<p>comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di cui al presente comma, assegnando criteri di priorità ai prodotti monouso destinati a entrare in contatto con</p> <p>8. Ai fini dell'adozione delle misure previste al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono disciplinate le modalità di assegnazione delle predette somme.</p> <p>9. Al fine di ridurre, entro l'anno scolastico 2025/2026, il consumo dei prodotti di plastica monouso nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie e di educare al corretto smaltimento e alla possibilità di riciclo e riuso dei prodotti in plastica monouso, il Ministero dell'istruzione supporta le istituzioni scolastiche nell'adozione del modello di "scuola plastic free e per</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE" un futuro sostenibile" anche attraverso la partecipazione a reti di scuole. 10. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8, pari a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
<p>Restrizioni all'immissione sul mercato Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.</p>	<p>Articolo 5 <i>(Restrizioni all'immissione sul mercato)</i></p>	<p>Articolo 5 <i>(Restrizioni all'immissione sul mercato)</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. È vietata l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.2. La messa a disposizione sul mercato interno dei prodotti di cui al comma 1 è consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 1.3. Non rientra nel divieto di cui al comma 1 l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>Articolo 6 Requisiti dei prodotti</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono a che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto.</p>		<p>a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;</p> <p>b) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, menuse, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;</p> <p>c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;</p> <p>d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;</p> <p>e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;</p> <p>f) qualora l'impatto ambientale sia peggiore delle alternative mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita.</p>
<p>Articolo 6 Requisiti dei prodotti</p> <p>1. A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.</p> <p>2. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle norme armonizzate</p>		



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>2. Ai fini del presente articolo, i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.</p> <p>3. Entro il 3 ottobre 2019 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative al requisito di cui al paragrafo 1. Tali norme riguardano in particolare la necessità di garantire la necessaria robustezza, affidabilità e sicurezza dei sistemi di chiusura dei contenitori per bevande, compresi quelli per bevande gassose.</p> <p>4. A decorrere dalla data di pubblicazione dei riferimenti alle norme armonizzate di cui al paragrafo 3 nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>, i prodotti di plastica monouso di cui al paragrafo 1, che sono conformi a dette norme o loro parti, si presumono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1.</p> <p>5. Per quanto riguarda le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, ciascuno Stato membro garantisce che:</p> <p>a) a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») contengano almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse</p>		<p>adottate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva 2019/904, i prodotti di cui al comma 1 sono ritenuti conformi ai requisiti ivi previsti se rispettano le suddette norme.</p> <p>3. Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'Allegato:</p> <p>a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale; e</p> <p>b) a partire dal 2030, l devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.</p> <p>4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p> <p>sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione; e</p> <p>b) a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato contengano almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione.</p> <p>Entro il 1° gennaio 2022 la Commissione adotta atti d'esecuzione che stabiliscono le norme per il calcolo e la verifica degli obiettivi definiti al primo comma del presente paragrafo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.</p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>Articolo 7 Requisiti di marcatura</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato rechi sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:</p> <p>a) le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti; e</p> <p>b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente</p>	<p>Regolamento 2020/2151/UE del 17 dicembre 2020, Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente</p>	<p>Articolo 7 <i>(Requisiti di marcatura)</i></p> <p>1. Ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato reca sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.</p> <p>2. La marcatura di cui al comma 1 informa i consumatori su:</p> <p>a) appropriate modalità di gestione del rifiuto coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di smaltimento da evitare per lo stesso in conformità con la gerarchia dei rifiuti</p>



DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i>	NORME NAZIONALI VIGENTI	SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"
<p>della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.</p> <p>Le specifiche armonizzate per la marcatura sono stabilite dalla Commissione conformemente al paragrafo 2.</p> <p>2. Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche armonizzate per la marcatura di cui al paragrafo 1 che:</p> <p>a) dispone che la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D, punti 1), 2) e 3), dell'allegato sia apposta sull'imballaggio per la vendita e sull'imballaggio multiplo di tali prodotti. Qualora le unità di vendita multiple siano raggruppate presso il punto di vendita, ciascuna unità è corredata della marcatura sull'imballaggio. Non si deve richiedere marcatura per gli imballaggi di superficie inferiore a 10 cm²;</p> <p>b) dispone che la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D, punto 4), dell'allegato sia apposta sul prodotto stesso; e</p> <p>c) tiene conto degli accordi settoriali volontari esistenti e presta particolare attenzione alla necessità di evitare informazioni che inducano in errore i consumatori.</p> <p>L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.</p>		<p>b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.</p> <p>3. Restano ferme, per i prodotti del tabacco, le disposizioni del decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, a cui si aggiungono le disposizioni del presente articolo.</p> <p>4. La messa a disposizione sul mercato interno, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera g), dei prodotti in plastica monouso non conformi ai requisiti di marcatura di cui al comma 1, è consentita fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore in data antecedente alla decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma.</p>



<p align="center">DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p align="center">NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p align="center">SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>3. Le disposizioni del presente articolo concernenti i prodotti del tabacco si aggiungono a quelle stabilite nella direttiva 2014/40/UE.</p>	<p align="center">Articolo 8</p> <p>Responsabilità estesa del produttore</p> <p>1. Conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato immessi sul mercato degli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell'allegato della presente direttiva coprano i costi conformemente alle disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2008/98/CE e 94/62/CE e, nella misura in cui non sia già contemplato, coprano i seguenti costi:</p> <p>a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 della presente direttiva relativamente ai suddetti prodotti;</p> <p>b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e</p>	<p align="center">Articolo 8</p> <p align="center"><i>(Responsabilità estesa del produttore)</i></p> <p>1. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell'Allegato, sono gestiti nell'ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. A tal fine, fermo restando quanto stabilito negli articoli 178 - bis e 178 - ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle disposizioni del Titolo II della Parte Quarta del medesimo decreto, nella misura in cui non sia già contemplato, i produttori, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura dei costi di seguito indicati:</p> <p>a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto;</p> <p>b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e</p>
<p>Questi articoli costituiscono il quadro generale in attuazione del quale adottare sistemi specifici di responsabilità estesa del produttore:</p> <p>- Art. 40 della L. 221/2015 che ha introdotto gli articoli 232 - bis e 232 - ter del dlgs 152 del 2006 e ai sensi del quale è stato adottato il DM 13 febbraio 2017</p> <p>Disciplina finalizzata alla riduzione dei rifiuti di prodotti da fumo (mozziconi di sigarette) e rifiuti di piccolissime dimensioni, i quali costituiscono una percentuale rilevante dei rifiuti marini. L'art. 232 - bis vieta l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo nelle acque e negli scarichi; l'art. 232 - ter vieta l'abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali, anche, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.</p>	<p>Articoli 178 - bis e 178 - ter del dlgs 152 del 2006</p> <p>Questi articoli costituiscono il quadro generale in attuazione del quale adottare sistemi specifici di responsabilità estesa del produttore:</p> <p>- Art. 40 della L. 221/2015 che ha introdotto gli articoli 232 - bis e 232 - ter del dlgs 152 del 2006 e ai sensi del quale è stato adottato il DM 13 febbraio 2017</p> <p>Disciplina finalizzata alla riduzione dei rifiuti di prodotti da fumo (mozziconi di sigarette) e rifiuti di piccolissime dimensioni, i quali costituiscono una percentuale rilevante dei rifiuti marini. L'art. 232 - bis vieta l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo nelle acque e negli scarichi; l'art. 232 - ter vieta l'abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali, anche, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.</p>	<p>1. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell'Allegato, sono gestiti nell'ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. A tal fine, fermo restando quanto stabilito negli articoli 178 - bis e 178 - ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle disposizioni del Titolo II della Parte Quarta del medesimo decreto, nella misura in cui non sia già contemplato, i produttori, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura dei costi di seguito indicati:</p> <p>a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto;</p> <p>b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezioni II e III, dell'allegato coprano almeno i seguenti costi:</p> <p>a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti;</p> <p>b) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e</p> <p>c) i costi della raccolta e della comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2008/98/CE.</p> <p>Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell'allegato della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che i produttori coprano inoltre i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei</p>	<p>Prevede obblighi per i Comuni che devono installare appositi raccoglitori e per i produttori che devono fare campagne di sensibilizzazione. Il DM 13 febbraio 2017 Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti di fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni definisce le modalità attuative dell'art. 263, comma 2 -bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disciplina la destinazione e l'impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare. Il decreto non prevede che i costi dell'applicazione di detta disciplina siano tutti a carico dei produttori, anzi prevede che parte dei proventi vadano ai Comuni per le misure previste e al finanziamento delle campagne di sensibilizzazione che i produttori possono promuovere "anche autonomamente".</p>	<p>c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.</p> <p>2. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti monouso elencati nella parte E, sezione II dell'allegato, sono gestiti tramite i sistemi già istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro il 5 gennaio 2023, i rifiuti derivanti dai prodotti di cui alla parte E, sezione III dell'allegato, sono gestiti tramite sistemi di responsabilità estesa del produttore. I produttori assicurano, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura almeno dei seguenti costi:</p> <p>a) misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti;</p> <p>b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e</p> <p>c) raccolta e comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 178 - ter, comma 3, punto 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p> <p>3. Con particolare riguardo ai prodotti monouso elencati nella parte E, sezione III dell'allegato, i produttori assicurano inoltre, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura dei costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il</p>

DIRETTIVA 2019/904

sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

sistemi di raccolta pubblici, compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi possono includere la creazione di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti per tali prodotti, per esempio appositi recipienti nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.

4. I costi da coprire di cui ai paragrafi 2 e 3 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo economicamente efficiente e sono fissati in maniera trasparente tra gli attori interessati. I costi di rimozione dei rifiuti sono limitati alle attività intraprese dalle autorità pubbliche o per loro conto. La metodologia di calcolo è elaborata in maniera che consenta di fissare i costi della rimozione dei rifiuti in modo proporzionato. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, gli Stati membri possono determinare contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale.

La Commissione pubblica orientamenti che specificano i criteri, in consultazione con gli Stati membri, sul costo di rimozione dei rifiuti di cui ai paragrafi 2 e 3.

NORME NAZIONALI VIGENTI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"

successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi includono la creazione e la messa a disposizione, per gli utenti, di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti di tali prodotti, quali ad esempio appositi recipienti o contenitori nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.

4. Entro il 31 dicembre 2024, i rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica sono gestiti tramite i sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il Ministro della transizione ecologica fissa con decreto di natura non regolamentare il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio. I regimi istituiti ai sensi del presente comma garantiscono che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta differenziata dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta conformi alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, i costi del successivo trasporto e trattamento, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10. I requisiti di cui al presente comma integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca di cui alle disposizioni di recepimento della



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>5. Gli Stati membri definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti soggetti coinvolti. Riguardo all'imballaggio, detti ruoli e responsabilità sono definiti in linea con la direttiva 94/62/CE.</p> <p>6. Ogni Stato membro consente ai produttori stabiliti in un altro Stato membro e che immettono prodotti sul suo mercato di designare una persona</p>		<p>direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti portuali di raccolta.</p> <p>5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 adeguano i propri statuti entro il 5 gennaio 2023.</p> <p>6. I sistemi di cui al presente articolo individuano con gli attori interessati, inclusi i gestori dei rifiuti, i costi da coprire in base ai servizi necessari da fornire, in maniera trasparente, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti assunte dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi di rimozione dei rifiuti sono limitati alle attività intraprese dagli enti di governo dell'ambito, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro conto; in tal caso, la determinazione del corrispettivo per il servizio da questi reso è fissato in modo proporzionato ai costi sostenuti. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti possono essere determinati stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale.</p> <p>7. Ai sistemi costituiti ai sensi del presente articolo sono obbligati ad aderire i produttori del prodotto ed è assicurata la possibilità di partecipazione degli utilizzatori o delle altre categorie di operatori interessati, in relazione al settore di riferimento, che possono aderire anche mediante le associazioni di categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale.</p> <p>8. Al fine di assicurare la riduzione del consumo, la raccolta ed il recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>giuridica e fisica, stabilita nel proprio territorio, quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi del produttore connessi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sul proprio territorio.</p> <p>7. Ogni Stato membro provvede a che un produttore stabilito sul suo territorio, che vende prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato e attrezzi da pesca contenenti plastica in un altro Stato membro in cui non è stabilito, designi un rappresentante autorizzato in tale altro Stato membro. Il rappresentante autorizzato è la persona responsabile per l'adempimento degli obblighi del produttore, a norma della presente direttiva, nel territorio di detto altro Stato membro.</p> <p>8. Conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul loro mercato.</p> <p>Gli Stati membri che hanno acque marine quali definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/56/CE, fissano un tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.</p> <p>Gli Stati membri monitorano gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul loro mercato nonché gli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica raccolti e lo comunicano alla</p>		<p>elencati nella parte E, dell'allegato, il Ministro per la transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con i settori economici interessati, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del decreto legislativo n.152 del 2006 con le finalità e le modalità indicate all'articolo 4, commi 1 e 2 del presente articolo.</p> <p>9. I produttori dei prodotti di cui al presente articolo, stabiliti in un altro Stato membro adempiono ai loro obblighi secondo le disposizioni di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n.152 del 2006.</p> <p>10. I produttori stabiliti sul territorio nazionale, che vendono i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, dell'allegato, in un altro Stato membro dell'Unione europea in cui non sono stabiliti, designano una persona fisica o giuridica, quale rappresentante autorizzato e responsabile per l'adempimento degli obblighi del produttore nell'altro Stato membro.</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva, in vista di definire obiettivi quantitativi di raccolta vincolanti a livello dell'Unione.</p> <p>9. Per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta differenziata dei rifiuti dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta adeguati in conformità della direttiva (UE) 2019/883 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, nonché i costi del successivo trasporto e trattamento. I produttori coprono altresì i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica.</p> <p>I requisiti di cui al presente paragrafo integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca nel diritto dell'Unione in materia di impianti portuali di raccolta.</p> <p>Fatte salve le misure tecniche di cui al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative alla progettazione circolare degli attrezzi da pesca per incoraggiare la preparazione al riutilizzo e agevolare la riciclabilità al termine del ciclo di vita.</p>		



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>Articolo 9 Raccolta differenziata</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio:</p> <p>a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 77 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno;</p> <p>b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno.</p> <p>I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato immessi sul mercato in uno Stato membro possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno in tale Stato membro.</p> <p>A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro:</p>		<p>Articolo 9 (Raccolta differenziata)</p> <p>1. I sistemi di responsabilità estesa del produttore costituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 garantiscono la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al rispetto delle percentuali minime di utilizzo di plastica riciclata di cui all'articolo 6, comma 3:</p> <p>a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 77 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell'anno di riferimento;</p> <p>b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell'anno di riferimento.</p> <p>2. I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di natura non regolamentare, possono essere istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso per i prodotti elencati nella Parte F dell'allegato e possono essere definiti specifici obiettivi di raccolta differenziata.</p> <p>3. Ferme restando le percentuali previste al comma 1, è possibile procedere alla raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti di prodotti di plastica monouso</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>a) istituire sistemi di cauzione-rimborso;</p> <p>b) stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore.</p> <p>Il primo comma si applica fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE.</p>		<p>a condizione che non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata dedicata agli specifici rifiuti di cui ai prodotti elencati nella parte F.</p>
<p>2. La Commissione facilita lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche fra gli Stati membri sulle misure appropriate per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, tra l'altro sui sistemi di cauzione-rimborso. La Commissione pubblica i risultati di tale scambio di informazioni e della condivisione di migliori prassi.</p> <p>3. Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.</p>		
<p>Misure di sensibilizzazione</p> <p>Gli Stati membri adottano misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti</p>		<p>Articolo 10 <i>(Misure di sensibilizzazione)</i></p> <p>1. Al fine di informare i consumatori e di incentivarli ad adottare un comportamento responsabile in modo da ridurre la dispersione dei rifiuti di prodotti di plastica di cui al presente decreto, il Ministero della transizione</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>contemplati dalla presente direttiva, nonché misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:</p> <p>a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;</p> <p>b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica; e</p> <p>c) l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria.</p>		<p>ecologica, sentito il Ministero per lo sviluppo economico, adotta con proprio decreto una Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica che comprenda misure volte a incentivare l'adozione un comportamento responsabile nell'acquisto di prodotti in plastica monouso e a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:</p> <p>a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 177, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p> <p>b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino e le acque interne, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica; e</p> <p>c) l'impatto ambientale delle cattive prassi, della percentuale del contenuto di plastica presente in determinati prodotti, nonché l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria, sugli scarichi delle acque domestiche grigie e sulle caditoie stradali per le acque meteoriche;</p> <p>d) modalità di conferimento e gestione dei prodotti biodegradabili e compostabili certificati EN 13432 con i rifiuti organici...</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p> <p>2. La Strategia di cui al presente articolo è adottata con il supporto di ISPRA e previa consultazione con i settori interessati, i sistemi di cui all'articolo 8, le autorità locali e le associazioni di consumatori e di protezione ambientale.</p> <p>3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'Istruzione adotta "Rigenerazione Scuola", il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, che prevede la realizzazione, a favore della comunità scolastica, di attività formative volte alla promozione della consapevolezza e della conoscenza delle problematiche legate al consumo della plastica monouso e a trasformare le abitudini di vita in chiave sostenibile.</p>
<p><i>Articolo 11</i> Coordinamento delle misure</p> <p>Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della presente direttiva, ciascuno Stato membro assicura che le misure adottate per recepire e attuare la presente direttiva siano parte integrante e coerente dei programmi di misure istituiti a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE, per gli Stati membri che hanno acque marine, dei programmi di misure istituiti a norma dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE e dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma della direttiva (UE) 2019/883.</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2010, n. 190 Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino</p> <p>Art. 121 dlgs. 152/2006 piani di tutela delle acque</p> <p>articoli 221, 223 e 225 sono già contenuti nei piani regionali dei rifiuti e nel programma nazionale dei rifiuti</p>	<p><i>Articolo 11</i> (Coordinamento dei piani e programmi)</p> <p>1. Le misure adottate con il presente decreto sono integrate nei piani e nei programmi di cui agli articoli 121, 180, 198-bis, 199, 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nonché agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n.190, e nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma della Direttiva (Ue) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.</p> <p>2. Le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 sono conformi alla legislazione alimentare dell'Unione a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti, promuovendo, ove possibile, l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p> <p>Le misure che gli Stati membri adottano per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 della presente direttiva sono conformi alla legislazione alimentare dell'Unione a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti. Gli Stati membri incoraggiano, ove possibile, l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti.</p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p> <p>riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti.</p>
<p>Articolo 12 Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso</p> <p>Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.</p> <p>Entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblica orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva, se del caso.</p>		<p>Articolo 12 (Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso)</p> <p>Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini del presente decreto, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>Articolo 13</p> <p>Sistemi di informazione e relazioni</p> <p>1. Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione:</p> <p>a) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato che sono stati immessi sul loro mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1;</p> <p>b) le informazioni sulle misure adottate dallo Stato membro ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1;</p> <p>c) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato che sono stati raccolti separatamente ogni anno nello Stato membro, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1;</p> <p>d) i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti ogni anno nello Stato membro;</p> <p>e) le informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 5; e</p> <p>f) i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell'allegato, che sono stati raccolti in conformità dell'articolo 8, paragrafo</p>		<p>Articolo 13</p> <p><i>(Sistemi di informazione e relazioni)</i></p> <p>1. Il Ministero della transizione ecologica comunica annualmente alla Commissione:</p> <p>a) i dati sui prodotti di plastica monouso di cui alla parte A dell'allegato che sono stati immessi sul mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all'articolo 4;</p> <p>b) le informazioni sulle misure di cui all'articolo 4;</p> <p>c) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato che sono stati raccolti separatamente ogni anno sul territorio nazionale, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata in conformità dell'articolo 9;</p> <p>d) i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti ogni anno sul territorio nazionale;</p> <p>e) le informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6;</p> <p>f) i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell'allegato, che sono stati raccolti in conformità all'articolo 8.</p> <p>2. La comunicazione dei dati di cui al comma 1 è fornita entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento in cui sono stati raccolti. Ai fini di cui al presente articolo, il primo anno civile di riferimento è l'anno 2022 per i dati di cui alle lettere a), b), c) e d) del</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>Gli Stati membri comunicano i dati e le informazioni per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale sono stati raccolti. I dati e le informazioni sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 4 del presente articolo. Il primo periodo di riferimento è l'anno civile 2022, tranne per il primo comma, lettere e) ed f), per le quali il primo periodo di riferimento è l'anno civile 2023.</p> <p>2. I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. I dati e le informazioni sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 4.</p> <p>3. La Commissione esamina i dati e le informazioni comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati e delle informazioni, le fonti di dati e informazioni e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza di tali dati e informazioni. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è redatta dopo la prima comunicazione dei dati e delle informazioni da parte degli Stati membri e, successivamente, con le frequenze indicate all'articolo 12, paragrafo 3 <i>quater</i>, della direttiva 94/62/CE.</p>		<p>comma 1, e l'anno 2023 per i dati di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.</p> <p>3. I dati di cui al comma 1 sono comunicati per via elettronica secondo il formato stabilito dalla Commissione Europea. I dati e le informazioni sono accompagnati da un rapporto di controllo della qualità sulle fonti, la metodologia utilizzata, l'organizzazione, la completezza, l'affidabilità e la coerenza degli stessi.</p>

<p>DIRETTIVA 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>4. Entro il 3 gennaio 2021 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati in conformità del paragrafo 1, lettere a) e b), e del paragrafo 2. Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e del paragrafo 2 del presente articolo. Entro il 1° gennaio 2022 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni in conformità del paragrafo 1, lettere e) ed f), e del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Si tiene conto del formato elaborato in conformità dell'articolo 12 della direttiva 64/62/CE.</p>		
<p>Articolo 14 Sanzioni</p> <p>Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro il 3 luglio 2021, e provvedono poi a dare</p>		<p>Articolo 14 (Sanzioni)</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all'articolo 5, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. La medesima sanzione si applica nei casi di immissione sul mercato o di messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall'articolo 6, comma 1 o privi dei requisiti di marcatura di cui all'articolo 7,</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>immediata notifica delle eventuali modifiche successive.</p>		<p>commi 1 e 2. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore.</p> <p>2. I produttori che non adempiono all'obbligo di partecipazione ai sistemi di cui all'articolo 8, comma 7 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, laddove la condotta non sia già sanzionata ai sensi dell'articolo 256, comma 8, secondo periodo, o dell'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione degli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, destinati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo.</p> <p>5. Chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero commette più violazioni della medesima disposizione soggiace alla</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p><i>Articolo 15</i> Valutazione e riesame</p> <p>1. La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro il 3 luglio 2027. La valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all'articolo 13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.</p> <p>2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al paragrafo 1. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa, la quale fissa, ove necessario, obiettivi quantitativi vincolanti di riduzione del consumo e fissa tassi di raccolta vincolanti per gli attrezzi da pesca dismessi.</p> <p>3. La relazione include:</p> <p>a) una valutazione della necessità di rivedere l'elenco dei prodotti di plastica monouso figurante nell'allegato, compresi i tappi e i</p>		<p>sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata fino al doppio. La medesima sanzione si applica a chi con più azioni o omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p>

<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>coperchi di plastica utilizzati per contenitori in vetro e metallo per bevande;</p> <p>b) uno studio sulla fattibilità di fissare tassi di raccolta vincolanti per gli attrezzi da pesca dismessi e obiettivi quantitativi vincolanti a livello dell'Unione per ridurre il consumo in particolare dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, tenendo conto dei livelli di consumo e delle riduzioni già realizzate negli Stati membri;</p> <p>c) una valutazione della variazione dei materiali utilizzati nei prodotti di plastica monouso che rientrano nella presente direttiva come pure dei nuovi modelli di consumo e imprenditoriali che si basano su alternative riutilizzabili; laddove possibile, tale valutazione include un'analisi complessiva del ciclo di vita per valutare l'impatto ambientale di tali prodotti e delle loro alternative; e</p> <p>d) una valutazione dei progressi scientifici e tecnici in relazione a criteri o a una norma di biodegradabilità in ambiente marino applicabili ai prodotti di plastica monouso nell'ambito di applicazione della presente direttiva e relativi sostituti monouso, che garantiscano la completa decomposizione in anidride carbonica (CO₂), biomassa e acqua entro un lasso di tempo sufficientemente breve tale che la plastica non danneggi la vita marina e non si accumuli nell'ambiente.</p>		



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p> <p>4. Nell'ambito della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1, la Commissione esamina le misure adottate a norma della presente direttiva in materia di prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell'allegato e presenta una relazione sui principali risultati. La relazione vaglia inoltre le opzioni connesse all'introduzione di misure vincolanti per la riduzione dei rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell'allegato, tra cui la possibilità di fissare tassi di raccolta vincolanti per tali rifiuti post-consumo. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.</p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>Articolo 16 Procedura di comitato</p> <p>1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.</p>		
<p>Articolo 17 Recepimento</p>		



DIRETTIVA 2019/904

sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi:

- all'articolo 5 a decorrere dal 3 luglio 2021;
- all'articolo 6, paragrafo 1, a decorrere dal 3 luglio 2024;
- all'articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal 3 luglio 2021;
- all'articolo 8 entro il 31 dicembre 2024, ma entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell'allegato.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. A condizione che gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti agli articoli 4 e 8 siano stati raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo

NORME NAZIONALI VIGENTI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO
RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO
2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI
PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"

<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>4, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 8, fatti salvi i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell'allegato, sotto forma di accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi soddisfano i seguenti requisiti: a) gli accordi hanno forza esecutiva; b) gli accordi specificano gli obiettivi e le corrispondenti scadenze; c) gli accordi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione; d) i risultati conseguiti nell'ambito degli accordi sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi stessi; e) le autorità competenti prendono provvedimenti per esaminare i progressi compiuti nel quadro degli accordi; e f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.</p>	<p>legge 27 dicembre 2017, n. 205 543. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione della produzione e della</p>	<p>Articolo 15 <i>(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento)</i> 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:</p>





<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
	<p>commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche.</p> <p>544. Per le finalità di cui al comma 543, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2018.</p> <p>545. Dal 1° gennaio 2019, e comunque previa notifica alla Commissione europea, è vietato commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 ed è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.</p> <p>546. Dal 1° gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.</p>	<p>a) l'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;</p> <p>b) l'articolo 226 quater, commi 1, 2, e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.</p> <p>2. All'articolo 218, comma 1, lettera dd-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole "o altre sostanze" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente".</p> <p>3. All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 10000 euro".</p> <p>4. All'articolo 256, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, la parola "234," è soppressa;</p> <p>b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi".</p> <p>5. Con riferimento ai rifiuti di cui Allegato, Parte E, sezione III, i sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1</p>

DIRETTIVA 2019/904

sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

NORME NAZIONALI VIGENTI

547. Ai fini di cui al comma 546, si intende per:

a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 546;

b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

548. La violazione del divieto di cui al comma 546 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 546 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO
RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO
2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI
PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"**

dell'articolo 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in accordo con gli stessi.

DIRETTIVA 2019/904

sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

NORME NAZIONALI VIGENTI

denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

ART. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo)

1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO
RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO
2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI
PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"

Articolo 16

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 7, 8 e 10, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<p>DIRETTIVA 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p> <p>2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>PARTE A Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo</p> <p>1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;</p> <p>2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti</p> <p>a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;</p> <p>b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e</p> <p>c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,</p> <p>compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti</p>	<p>ALLEGATO</p> <p>PARTE A (articolo 4) Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo</p> <p>1) Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;</p> <p>2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:</p> <p>a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;</p> <p>b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e</p> <p>c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,</p> <p>compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti</p>	<p>ALLEGATO</p> <p>PARTE A Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo</p> <p>1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;</p> <p>2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:</p> <p>a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;</p> <p>b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e</p> <p>c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,</p> <p>compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti</p>
<p>PARTE B Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 sulle restrizioni all'immissione sul mercato</p>	<p>PARTE B (articolo 5) Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 sulle restrizioni all'immissione sul mercato</p>	<p>PARTE B Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 sulle restrizioni all'immissione sul mercato</p>

DIRETTIVA 2019/904

sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

- 1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
- 2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
- 3) piatti;
- 4) cannuce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
- 5) agitatori per bevande;
- 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
- 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

NORME NAZIONALI VIGENTI

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO
RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO
2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI
PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"**

- 1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
- 2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
- 3) piatti;
- 4) cannuce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
- 5) agitatori per bevande;
- 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
- 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
 - a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi; 9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.</p>		<p>9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.</p>
<p>PARTE C Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 6, paragrafi da 1 a 4 sui requisiti dei prodotti Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non: a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica; b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida.</p>		<p>PARTE C (articolo 6) Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4 sui requisiti dei prodotti Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non: a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica; b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida.</p>
<p>PARTE D Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 7 sui requisiti di marcatura 1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi; 2) salviette umidificate, ossia salviette pre-umidite per l'igiene personale e per uso domestico; 3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;</p>		<p>PARTE D (articolo 7) Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 7 sui requisiti di marcatura 1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi; 2) salviette umidificate, ossia salviette pre-umidite per l'igiene personale e per uso domestico; 3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco; 4) tazze o bicchieri per bevande.</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p> <p>4) tazze per bevande.</p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>PARTE E</p> <p>I. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, paragrafo 2, su responsabilità estesa del produttore</p> <p>1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:</p> <p>a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;</p> <p>b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e</p> <p>c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,</p> <p>compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;</p> <p>2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo</p>		
<p>PARTE E (articolo 8)</p> <p>I. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, comma 1, su responsabilità estesa del produttore</p> <p>1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:</p> <p>a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;</p> <p>b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; e</p> <p>c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,</p> <p>compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;</p> <p>2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato</p>		



DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i>	NORME NAZIONALI VIGENTI	SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"
<p>immediato direttamente dal pacchetto o involucri senza ulteriore preparazione;</p> <p>3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;</p> <p>4) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;</p> <p>5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 <i>quater</i>, della direttiva 94/62/CE.</p> <p>II. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, paragrafo 3 sulla responsabilità estesa del produttore</p> <p>1) Salviette umidificate, ossia salviette pre-umidite per l'igiene personale e per uso domestico;</p> <p>2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.</p> <p>III. Altri prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sulla responsabilità estesa del produttore</p> <p>Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.</p>		<p>direttamente dal pacchetto o involucri senza ulteriore preparazione;</p> <p>3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;</p> <p>4) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;</p> <p>5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 <i>quater</i>, della direttiva 94/62/CE.</p> <p>II. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, sulla responsabilità estesa del produttore</p> <p>1) Salviette umidificate, ossia salviette pre-umidite per l'igiene personale e per uso domestico;</p> <p>2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.</p> <p>III. Altri prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, comma 3, sulla responsabilità estesa del produttore</p> <p>Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>PARTE F Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 9 sulla raccolta differenziata e di cui all'articolo 6 paragrafo 5, sui requisiti del prodotto</p> <p>Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.		
<p>PARTE F (articoli 6 e 9) Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 9 sulla raccolta differenziata e di cui all'articolo 6 comma 5, sui requisiti del prodotto</p> <p>Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.		

<p>DIRETTIVA 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>PARTE G Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione</p>	<p>PARTE G (articolo 10) Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione</p>	<p>1) Contenitori per alimenti, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; e sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
<p>2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;</p>	<p>2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;</p>	<p>compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;</p>
<p>3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;</p>	<p>3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;</p>	<p>senza ulteriore preparazione;</p>
<p>4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;</p>	<p>4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;</p>	<p>4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;</p>



<p>DIRETTIVA 2019/904 <i>sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente</i></p>	<p>NORME NAZIONALI VIGENTI</p>	<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"</p>
<p>5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;</p> <p>6) Salviette umidificate, ossia salviette pre-umidite per l'igiene personale e per uso domestico;</p> <p>7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;</p> <p>8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 <i>quater</i>, della direttiva 94/62/CE;</p> <p>9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi.</p>		<p>5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;</p> <p>6) Salviette umidificate, ossia salviette pre-umidite per l'igiene personale e per uso domestico;</p> <p>7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;</p> <p>8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 <i>quater</i>, della direttiva 94/62/CE;</p> <p>9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi;</p> <p>10) prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili</p>

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

Oggetto e finali

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del decreto, recependo l'articolo 1 della direttiva. Trattasi di norme di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2

Ambito di applicazione

L'articolo 2 individua l'ambito di applicazione del decreto, recependo l'articolo 2 della direttiva. Trattasi di norme di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

Definizioni

L'articolo 3 introduce una serie di definizioni, recependo l'articolo 3 della direttiva. Si tratta di norme di tipo definitorio che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

Riduzione del consumo

Relativamente alle misure indicate nell'articolo 4 ai commi 1 e 2 riferite agli accordi e contratti di programma di cui agli articoli 206 e 206-ter del Codice Ambientale, si precisa che l'articolo 206, comma 4, e l'articolo 206-ter, comma 3, rinviano espressamente a successiva decretazione l'individuazione a legislazione vigente delle risorse finanziarie eventualmente da destinare. In ogni caso molte delle misure normalmente attuate mediante questi strumenti non necessitano di risorse finanziarie in quanto sono legate all'individuazione di modalità organizzative o all'adozione di semplificazioni funzionali al miglioramento di attività di prevenzione e raccolta. Ancora si segnala come con riferimento a misure di prevenzione, di informazione, di comunicazione, le Amministrazioni provvedano in accordo con i sistemi dei produttori in applicazione del principio di responsabilità estesa. Al riguardo si segnala che nei sistemi di EPR l'obbligo della copertura di tali costi è posto a carico dei produttori.

Inoltre, per le attività previste dal presente articolo possono essere reperite, attraverso l'utilizzo di appositi fondi già previsti, le seguenti risorse:

- art. 226-quater del d.lgs. n. 152 del 2006, fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dal 2019, volto a realizzare attività di studio e ricerca per la riduzione al consumo di plastiche monouso. Con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 178 del 12 maggio 2021 sono state individuate le modalità di utilizzazione del Fondo istituito dall'articolo 226-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- art. 1, commi 85 e 86 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), recante misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, che istituisce un Fondo finalizzato in parte al sostegno all'economia circolare con finalità di riduzione dell'uso della plastica e della sostituzione della plastica con materiali alternativi. In particolare, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al citato comma 85, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere tra l'altro a specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti di economia circolare, riduzione dell'uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi.

Relativamente al comma 1, lettera c), il quale prevede misure di incentivazione e sostegno alle imprese per la ristrutturazione dei cicli produttivi, si rappresenta quanto segue.



Premesso che i dati disponibili sugli impianti esistenti e sulle loro reali possibilità di ristrutturazione dei cicli produttivi non consentono delle previsioni attendibili e che comunque anche qualora fossero disponibili dipenderebbero esclusivamente dalla volontà delle imprese, al comma 8 si prevede un'autorizzazione di spesa, a partire dall'esercizio 2022 e fino al 2024, di 10 milioni di Euro/anno che consenta di finanziare le imprese realmente interessate. Il comma 8 dispone, altresì, che con apposito decreto del Ministero della transizione ecologica sono disciplinate le modalità di assegnazione delle predette somme. Il comma 10 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca le necessarie disponibilità.

I commi 3, 4, 5 e 6 recano disposizioni aventi natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 prevede un contributo, sotto forma di credito di imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per incentivare il consumo di prodotti alternativi. Si tratta di una misura "sperimentale" il cui successo dipenderà dalla trasformazione della domanda individuale e dalle azioni di informazione e comunicazione previste. I beneficiari dell'incentivo in argomento sono tutte le imprese che acquistano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002 riconoscendo, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione prevede che con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa.

Relativamente alla disposizione di cui all'art. 4, comma 9, si segnala che dalle attività di supporto in questione fornite dal Ministero dell'Istruzione alle istituzioni scolastiche (quali linee guida, indicazioni operative, sottoscrizione di protocolli d'intesa con enti che operano nel settore, promozione dei contatti tra gli operatori del settore con le scuole attraverso i referenti in forza presso gli USR sul territorio ecc.) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di attività che rientrano nell'ambito di operatività istituzionale dell'amministrazione interessata e pertanto sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 10 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, pari a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca le necessarie disponibilità.

Articolo 5

Restrizioni all'immissione sul mercato

L'articolo 5, commi 1 e 2, dello schema di decreto legislativo prevede, secondo quanto espressamente imposto dalla direttiva in corso di recepimento, il divieto di immissione nel mercato di alcuni prodotti monouso realizzati in plastica.



Le restrizioni all'immissione sul mercato si applicheranno esclusivamente ai prodotti di plastica oxo-degradabile e a quelli di seguito elencati: 1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio; 2) posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette); 3) piatti; 4) cannuce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE; 5) agitatori per bevande; 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi; 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri: a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi; 9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che, in assenza di dati puntuali circa i quantitativi dei prodotti a cui dovrebbe applicarsi il divieto di immissione in consumo, si è fatto prudenzialmente ricorso alla percentuale forfetaria del 10%, tenuto conto che:

- i prodotti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5), di cui non si conosce il dato dell'immesso in consumo, sono stati solo parzialmente considerati nella relazione tecnica alla norma che ha introdotto l'imposta sui MACSI. Tale relazione tecnica è stata, infatti, predisposta facendo ricorso alle banche dati del CONAI che non contengono informazioni sui prodotti che, anche se soggetti all'imposta sui MACSI, non sono qualificabili come imballaggi, in base all'utilizzo che di essi si intende fare (nel rendiconto CONAI per l'anno 2018 è esplicitamente indicato che le stoviglie monouso rientrano tra gli imballaggi se riempite presso il punto vendita, mentre non lo sono se acquistate vuote dal consumatore).

- i prodotti di cui ai punti da 7) a 9) sono costituiti da polistirene espanso. Al riguardo, si evidenzia che l'ammontare complessivo di imballaggi in polistirene espanso immesso in consumo nel 2019 è risultato pari a circa 54.500 tonnellate (fonte: Associazione italiana polistirene espanso) e che soltanto una minima parte di esso è soggetto al divieto di immissione. Non disponendo di dati puntuali circa l'ammontare dei beni in polistirene espanso soggetti al divieto di immissione, ci si limita a rilevare che quest'ultima tipologia di imballaggi costituisce nel 2019 il 2,35% degli imballaggi in plastica censiti dal CONAI nel medesimo anno, pari a 2.315.000 tonnellate;

- è ragionevole ipotizzare che i prodotti di cui ai punti 1) e 6), di cui non si conosce il dato dell'immesso in consumo, abbiano un peso poco rilevante sull'ammontare complessivo dei MACSI;

- la tecnologia dell'oxo-degradabile viene attualmente applicata nel settore del packaging a specifici e limitati prodotti quali shopping bag, film per avvolgimento estensibili o retraibili, imballaggi espansi.

Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, si ritiene ragionevole l'utilizzo, in via prudenziale, della percentuale forfetaria del 10% di riduzione della base imponibile dell'imposta sui MACSI per effetto dell'introduzione dell'articolo 5 dell'articolato, tenuto conto dell'assenza di dati puntuali circa i quantitativi dei prodotti di cui si prevede la restrizione dell'immissione in consumo.

Si evidenzia che gli effetti finanziari negativi relativi all'anno 2022 sono complessivamente maggiori rispetto alle successive annualità, tenuto conto che, a partire dal 2023, il minor gettito derivante dall'erosione della base imponibile dell'imposta sui MACSI si riflette sulle entrate, scontate a bilancio, relative alle imposte dirette, riscosse con il meccanismo dell'acconto e saldo.

Si stimano i seguenti effetti di perdita di gettito erariale:

	2021	2022	2023	2024	2025	dal 2026
Imposta di consumo	0,0	-36,5	-41,0	-32,5	-32,5	-32,5
IIDD	0,0	0,0	11,2	7,8	4,6	5,7
IRAP	0,0	0,0	2,7	1,8	1,0	1,3



Totale	0,0	-36,5	-27,1	-22,9	-26,9	-25,5
--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

In milioni di euro

Alla copertura delle minori entrate si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, come previsto nel comma 4.

Articolo 6

Requisiti dei prodotti

L'articolo 6 del decreto recepisce l'articolo 6 della direttiva.

Trattasi di norme di natura ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

Requisiti di marcatura

L'articolo 7, che recepisce l'articolo 7 della direttiva, disciplina i requisiti di marcatura che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato deve rispettare. L'articolo introduce, inoltre, al comma 4, una disciplina transitoria relativamente alle giacenze e ai residui di magazzino dei prodotti indicati non conformi ai requisiti di marcatura.

Trattasi di norme di natura ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8

Responsabilità estesa del produttore

L'articolo 8 del decreto recepisce l'articolo 8 della direttiva e disciplina tempistiche e modalità per l'istituzione di specifici sistemi di responsabilità estesa del produttore finalizzati a garantire la raccolta dei rifiuti e la copertura dei costi con riferimento ai rifiuti dei beni indicati nella parte E) dell'allegato. L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la responsabilità finanziaria di tali sistemi è a carico dei produttori.

Inoltre, si rappresenta che la previsione di cui al comma 8 relativa alla stipula di Accordi ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del d.lgs. 152/2006 trova copertura nei bilanci delle pubbliche amministrazioni partecipanti per il relativo esercizio finanziario. Dalla stessa, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 9 e 10 introducono disposizioni di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9

Raccolta differenziata

L'articolo 9 del decreto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva, prevede che i sistemi costituiti ai sensi del Titolo II della Parte quarta del decreto legislativo 152/2006 garantiscano la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al rispetto di percentuali minime di utilizzo di plastica riciclata. Le disposizioni in questione non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la responsabilità finanziaria di tali sistemi è a carico dei produttori.

In merito alle previsioni di cui al comma 2, si precisa che i sistemi cauzionali hanno natura interamente privatistica interessando i rapporti commerciali tra acquirente e sistema di produzione e distribuzione dei prodotti. Dalle stesse, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10

Misure di sensibilizzazione



Relativamente al comma 1 si precisa che agli adempimenti in questione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già incardinate nella tabella di esercizio del Ministero della transizione ecologica e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 2 e con riferimento al supporto di Ispra, si precisa che lo stesso è garantito dalla convenzione triennale in essere tra il MiTE e ISPRA per le attività di supporto tecnico, già presenti nell'apposito capitolo di bilancio 4116.

Si precisa che le risorse previste nell'ambito della convenzione con ISPRA sono sufficienti a svolgere le attività previste dal presente articolo.

Con riferimento al comma 3, si segnala che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, potranno, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, migliorare le competenze degli studenti in materia di sviluppo sostenibile nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Difatti, la disposizione in argomento potrà trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente attraverso la rimodulazione degli obiettivi formativi di cui all'art. 1, comma 7, della l. n. 107/2015, così da rispettare il monte orario degli insegnamenti, nonché tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità e in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali. In relazione, poi, alle attività di formazione destinate al personale docente, si rappresenta che le stesse saranno inquadrare nell'ambito dei percorsi formativi già avviati dalle istituzioni scolastiche in ossequio al Piano per la formazione dei docenti del Ministero dell'istruzione. Anche in questo caso, quindi, le iniziative volte al miglioramento delle competenze dei docenti in materia di sviluppo sostenibile potranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si evidenzia, inoltre, che tra i canali di finanziamento delle attività di integrazione dell'offerta formativa merita una menzione il recente decreto dipartimentale n. 66 del 27 luglio 2021 che ha stanziato euro 5.000.000 per la selezione di Enti del Terzo settore con cui attivare una collaborazione mediante co-progettazione, volta alla realizzazione di Progetti, riguardanti, tra gli altri, la sostenibilità e transizione ecologica (si afferma che "gli interventi proporranno percorsi educativi per sensibilizzare la comunità scolastica all'acquisizione di stili di vita sostenibili. Le idee progettuali avranno ad oggetto percorsi relativi alla progressiva transizione verso un modello di società che pone il proprio punto di forza nella sostenibilità ambientale, sociale ed economica").

In ultimo, si rammenta che è in corso l'istruttoria di un decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, sul finanziamento di progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici (cd. Programma #iosonoambiente), ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 4, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e che prevede finanziamenti fino a euro 30.000 per ciascun progetto (singole scuole o in forma associata).

Articolo 11

Coordinamento dei piani e programmi

L'articolo 11 introduce norme di coordinamento dei piani e dei programmi. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di recepire l'articolo 11 della direttiva. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12

Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso



L'articolo 12 introduce criteri specifici ai fini della qualificazione dei prodotti di plastica monouso. Si tratta di disposizioni di tipo definitorio che si rendono necessarie al fine di recepire l'articolo 11 della direttiva. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13

Sistemi di informazione e relazioni

L'articolo 13 stabilisce le modalità, i contenuti e le tempistiche delle comunicazioni che devono essere annualmente fornite dal Ministero per la transizione ecologica alla Commissione europea. Si tratta di disposizioni aventi natura ordinamentale e procedurale che si rendono necessarie al fine di recepire l'articolo 13 della direttiva. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14

Sanzioni

Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 sono di nuova introduzione.

Il comma 4 contiene la disposizione secondo cui i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione degli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, ai fini del potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo. Tale disposizione è in linea con quanto previsto dalla legge delega.

In merito alla assegnazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie già vigenti si segnala che non sono state effettuate modifiche e che pertanto resteranno nella disponibilità dei soggetti previsti nel TUA all'articolo 263.

All'articolo in questione non sono pertanto ascrivibili effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Articolo 15

Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

L'articolo 15 reca abrogazioni e norme di coordinamento. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16

Disposizioni finanziarie

L'articolo 16 reca disposizioni finanziarie, prevedendo che - salvo quanto disposto all'articolo 4, commi 7, 8 e 10 e all'articolo 5, comma 4 - dall'attuazione del decreto legislativo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Responsabile Generale della Finanza



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE)2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

Amministrazione competente: Ministero della Transizione Ecologica

Referente dell'amministrazione competente: Direzione Generale per l'economia circolare

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI.

L'intervento regolatorio, adottato ai sensi dell'articolo 22 della Legge 22 aprile 2021, n. 53, con vigenza all'8 maggio, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea" per l'attuazione della (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, mira a prevenire e contrastare la dispersione dei rifiuti negli ambienti marini, vietando e disincentivando la produzione e commercializzazione di alcuni oggetti monouso in plastica. Il legislatore europeo ha stabilito norme di limitazione e restrizione per quei prodotti e imballaggi che rientrano tra i dieci più spesso rinvenuti sulle spiagge europee. Gli impatti derivanti dal recepimento avranno ricadute sul comparto industriale, sociale ed ambientale.

CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

L'uso crescente di materie plastiche nella produzione di prodotti monouso, il basso tasso di riciclo, la dispersione nell'ambiente e il contributo al cambiamento climatico hanno spinto l'Europa ad intervenire con una serie di misure collocate nel quadro più ampio del Piano d'azione sull'economia circolare e, nello specifico, nell'ambito della Strategia sulla plastica (Plastic Strategy) adottata nel 2018. I vari interventi normativi hanno pertanto l'obiettivo di rendere tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo riutilizzabili o riciclabili entro il 2030, ponendo particolare attenzione alla prevenzione e alla diffusione di soluzioni basate sul riutilizzo, al fine di ridurre il consumo di risorse naturali, la quantità di rifiuti prodotti e la dispersione degli stessi nell'ambiente. Nella medesima direzione si muovono il Green Deal europeo e il nuovo Piano d'azione per l'economia circolare 2020.

La Direttiva SUP, approvata nel maggio 2019, ha come obiettivo principale il contrasto della dispersione di rifiuti da prodotti in plastica monouso nell'ambiente marino e prevede, con decorrenze differenziate:

- restrizioni all'immissione sul mercato previste per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile;
- previsioni sulla marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato;
- immissione al consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato, assicurando che i tappi e coperchi di plastica restino attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto;
- obblighi per i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell'allegato;
- obblighi di istituzione di specifici sistemi di responsabilità estesa del produttore e di copertura dei costi da parte dei produttori dei prodotti, relativamente ai rifiuti derivanti dai materiali indicati alla parte E dell'allegato.

Per la definizione dell'intervento regolatorio sono stati applicati i criteri di delega specificatamente indicati all'articolo 22 della Legge 53/2021 che definisce i "Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva

(UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”, di seguito indicati:

- a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, (anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
- c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla direttiva, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;
- d) adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;
- e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva;
- f) introdurre una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni;
- g) abrogare l'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'intervento regolatorio avrà impatti sul mondo produttivo e in particolare per le piccole e medie imprese. Tuttavia, è necessario, come indicato dal legislatore europeo, intervenire in modo puntuale affinché si risolvano le criticità ambientali causate dall'uso massivo della plastica e vi sia un reale passaggio dall'economia lineare ad una economia circolare.

Per tale motivo, consapevoli del forte cambiamento richiesto al sistema produttivo, il presente schema di decreto ha previsto delle forme di incentivo atte a supportare le imprese del settore.

Si riportano alcune indicazioni sul settore di riferimento, considerato che una puntuale analisi del suddetto comparto potrà essere affrontata solo a valle dell'applicazione dell'intervento regolatorio, che interviene nell'ambito di uno specifico ramo del sistema produttivo.

Principali destinatari dell'intervento normativo, nonché una stima della relativa consistenza numerica, separatamente per settori (es. produzione articoli monouso, imballaggi, ecc.) e classi dimensionali delle imprese coinvolte

Dimensioni Generali della filiera

Il settore industriale delle materie plastiche impiega, a livello europeo, oltre 1,6 milioni di persone che operano in 55.000 società in tutto il nostro continente.

In particolare, in Italia, contiamo circa 5.000 imprese coinvolte nella filiera (corrispondente al 22 per cento del totale europeo), con un livello di occupazione di circa 107.500 addetti. I numeri, ovviamente, aumentano se si considera anche l'industria della seconda trasformazione. L'Italia rappresenta un'eccellenza nella trasformazione dei polimeri plastici, costituendo la seconda economia europea dietro alla Germania.

I principali destinatari dell'intervento normativo sono i produttori degli imballaggi in plastica di seguito riportati: produttori di articoli in plastica monouso, produttori di imballaggi in polistirene espanso,

produttori di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, produttori di tabacco e produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica.

Il suddetto intervento avrà incidenza anche sui comportamenti che dovranno assumere i distributori, i consumatori e gli Enti Locali.

Di seguito vengono evidenziati i dati dei settori industriali sui quali si evidenzia l'impatto maggiore:

AREA STOVIGLIE MONOUSO IN POLISTIRENE

(dati Plastic Consult)

Numero aziende	25
Numero addetti	3000
Fatturato	1 mld €
Incidenza export	> 30%

AREA IMBALLAGGI

(dati Plastic Consult)

Numero aziende	2965
Fatturato	12 mld €
Export	4.8 mld €
Incidenza export	40%
Addetti	>50.000

Il mondo degli imballaggi non è completamente coinvolto nel campo di applicazione dei divieti posti dalla direttiva, ma l'ultima edizione delle linee guida prevede risvolti ulteriori anche per una rilevante fetta di mercato afferente ad esempio alla produzione di vaschettame e altri contenitori per alimenti e bevande, ad oggi difficilmente quantificabile, ma che non è da trascurare.

Si segnala che tra le principali tipologie di imballaggio in plastica interessate dal recepimento vi sono le seguenti:

- riduzione: flessibile per confezionamento automatico (spesso in Polietilene (PE) o Polipropilene (PP) e quindi riciclabili) e vaschettame alimentare vario (anche qui a seconda del polimero e della struttura – barrierato o no - oggi abbiamo soluzioni riciclate e altre no); la stima dell'immesso al consumo è di circa 350-400 kton anno, considerando il monouso destinato al consumatore finale e non.

- divieto: polistirene espanso sinterizzato (EPS) alimentare e stoviglie monouso (solo imballaggi); la stima dell'immesso al consumo è di circa 60/70 kton, dove la parte più rilevante riguarda le stoviglie.

È da segnalare, che nell'indicare i suddetti dati relativi all'immesso al consumo, non sono state considerate le stoviglie monouso vendute dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO), in quanto non in tale ipotesi non possono essere considerati imballaggi, né quelle realizzate a prevalenza carta e con strato in plastica o bioplastica. Tuttavia, per comprendere l'impatto sul mondo produttivo, si riporta il dato ricavato dalle rilevazioni AC Nielsen, secondo cui nel 2020 il numero di confezioni vendute a scaffale dalla GDO, di soli piatti usa e getta (in plastica, bioplastica e carta), è pari a circa 54 milioni.

PRODUTTORI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

(dati Plastic Consult)

Numero aziende	280
Fatturato	815 mln €
Immesso anno 2019	72.000 tonnellate
Incidenza borse plastica	67.000 tonnellate
Addetti	2780

Con riferimento ai produttori di tabacco e produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica, la esiguità e frammentarietà dei dati esistenti, non consente previsioni di impatto attendibili ma certamente si può

affermare che per questi settori produttivi la maggiore incidenza sarà dovuta alla istituzione dei regimi di responsabilità estesa dei produttori, i quali dovranno assumere la responsabilità finanziaria e tecnica del fine vita dei loro prodotti.

Dati quantitativi relativi alla quantità annua e al valore della produzione su cui inciderà l'intervento normativo

In merito ai dati quantitativi relativi alla quantità annua e al valore della produzione su cui inciderà l'intervento normativo, si riportano di seguito le informazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo economico.

I segmenti produttivi destinatari delle diverse misure previste nello schema di decreto legislativo della direttiva (UE) 2019/904 sono numerosi. In particolare, la misura destinata ad avere maggiore impatto è il divieto di immissione sul mercato delle stoviglie in plastica monouso (articolo 5), la cui produzione è concentrata nel Sud Europa (Italia e Spagna), in considerazione delle specificità del sistema produttivo.

In Italia le imprese interessate sono sia PMI, localizzate su tutto il territorio nazionale con una presenza particolarmente significativa in Campania e in Sicilia, sia grandi imprese, localizzate nei poli chimici italiani. In particolare, il divieto di cui sopra metterebbe a rischio la stessa sopravvivenza delle 25 imprese presenti in Italia produttrici di tali beni, con un fatturato annuo di un miliardo di euro, con complessivamente 3.000 addetti diretti e considerando anche l'indotto oltre 10.000.

Alcune di queste imprese producono anche altri beni, quali contenitori e vaschette, rientranti anch'esse nell'ambito di applicazione del presente schema regolatorio (articolo 4), per i quali è prevista la riduzione del consumo. Si tratta di PMI che rischierebbero di non avere la possibilità di riconvertirsi e che attualmente si approvvigionano del polistirolo compatto necessario a produrre le stoviglie monouso dagli impianti di Versalis, la società petrolchimica del Gruppo Eni, che concentra nel polo chimico di Mantova la sua produzione di stirenici¹.

Anche per la società Versalis, le perdite derivanti dal venir meno del mercato delle stoviglie monouso sarebbero significative: attualmente delle 235.000 tonnellate di polistirolo compatto prodotto annualmente circa un quarto è destinato ad approvvigionare le PMI; la contrazione del mercato europeo, inoltre, determinerebbe inevitabilmente un eccesso di offerta di polistirolo compatto, un conseguente abbassamento dei prezzi e un ulteriore perdita di fatturato. Il sito di Mantova occupa complessivamente circa 900 addetti diretti (compresi i 150 destinati al centro di ricerca).

Da segnalare che recentemente l'impresa produttrice di stoviglie monouso in plastica, Dacca spa, localizzata a Catania con circa 100 addetti diretti, ha fermato i suoi impianti.

Tra i prodotti banditi vi sono anche alcuni prodotti in polistirene espanso: contenitori per alimenti e per bevande nonché tazze per bevande.

In Italia, dai dati disponibili presso il Registro delle imprese delle Camere di Commercio, relativi al secondo e al terzo trimestre 2019, sono iscritte 1.301 imprese produttrici di imballaggi in plastica, con 28.333 addetti, e 892 imprese di fabbricazione di macchinari per imballaggi, con 25.768 addetti (la metà in Emilia Romagna).

Anche per le suddette imprese, il fornitore nazionale di polistirene espanso necessario alle produzioni suddette è Versalis, con i suoi impianti localizzati nel petrolchimico di Mantova.

Si ricorda, che su queste stesse imprese produttrici di imballaggi in plastica, a partire dal 1 gennaio 2022, graverà la cosiddetta plastic tax, pari a 0,45 euro per kg di materia plastica impiegata.

Tra i prodotti banditi vi sono anche le aste di supporto dei palloncini, questi ultimi utilizzati per gadget promozionali. Secondo le stime di Confindustria, tale settore occupa circa 10.000 addetti, comprendente attività di produzione, lavorazione, commercializzazione e distribuzione del palloncino.

E' evidente che vi sarà un impatto anche sul settore del commercio: gli esercizi commerciali che ad oggi utilizzano stoviglie o contenitori monouso in plastica dovranno sostenere i costi connessi a una necessaria riorganizzazione (lavastoviglie professionali, spazi per la loro installazione, manodopera e manutenzione).

¹ I polimeri stirenici sono un'importante famiglia di materiali plastici estremamente versatili caratterizzati da elevata leggerezza, buone caratteristiche meccaniche, alto potere isolante e facile riciclabilità. Sono impiegati in molti settori grazie alla possibilità di lavorarli con le più svariate tecnologie. Le principali applicazioni riguardano imballaggi industriali e per alimenti, piccoli e grandi elettrodomestici, isolanti per edilizia, apparecchiature elettriche ed elettroniche, casalinghi, componenti per auto, giocattoli.

Informazioni e dati relativi al trattamento e al tasso di riciclaggio dei prodotti in plastica monouso oggetto della Direttiva SUP

In merito ai dati relativi e la tasso di riciclaggio si è in possesso esclusivamente dei soli dati aggregati degli imballaggi in materiale plastico desumibili dal report ISPRA sulla comunicazione annuale da fornire alla Commissione Europea. Tale dato è pari a 1.033.619,9 tonnellate di materiale plastico riciclato.

Anche dai dati messi a disposizione dal comparto industriale (Federchimica di seguito riportati) emerge il medesimo trend, in particolare su 7 milioni di tonnellate di polimeri lavorati annualmente in Italia, circa 1,2 milioni di tonnellate provengono da riciclo del materiale plastico, dato che rappresenta il 19% delle plastiche trasformate (contro una media europea del 6%).

Informazioni e dati relativi all'inquinamento (anche marino) derivante da prodotti in plastica oggetto della Direttiva SUP

I rifiuti arrivano in mare sia da fonti terrestri (cattive abitudini individuali, scorretta gestione dei rifiuti urbani, mancanza di impianti di trattamento delle acque reflue, smaltimento illecito di rifiuti industriali, alluvioni, ecc.) che da fonti marine (smaltimento illegale dei rifiuti prodotti da navi passeggeri, da mercantili, da piattaforme). Anche le attività di pesca commerciale, la mitilicoltura e la piscicoltura contribuiscono alla produzione di rifiuti marini solidi quando gli attrezzi da pesca (lenze, reti, nasse, ecc.) vengono accidentalmente persi o volontariamente smaltiti in mare.

I materiali che più comunemente compongono i rifiuti marini sono plastica, gomma, carta, metallo, legno, vetro e stoffa, e possono galleggiare sulla superficie del mare, giacere sui fondali oppure essere trasportati sulle spiagge.

Le campagne, effettuate in ambiti di attività di ricerca (ISPRA) anche a livello europeo, da soggetti pubblici e privati nonché da associazioni ambientaliste, hanno fatto emergere che dei rifiuti presenti nell'ecosistema marino il 70% resta in sospensione nella colonna d'acqua o affonda, il 15% galleggia sulla superficie del mare e il rimanente 15% risulta abbandonato sulle spiagge.

Inoltre, i dati indicano che sulle spiagge italiane circa l'80% dei rifiuti censiti è costituito da materiale plastico riconducibile principalmente alle seguenti tipologie: bottiglie e tappi di plastica, contenitori in plastica e polistirolo, stoviglie di plastica, cannucce, mozziconi di sigaretta, cotton fioc, guanti e mascherine. In particolare, si segnala che tra le stoviglie ritrovate sulle spiagge, i bicchieri di plastica costituiscono circa il 49% del totale.

La dispersione di detti prodotti non si esaurisce, dunque, esclusivamente su quanto visibile sulle spiagge o in mare, ma in considerazione della presenza di materiali più persistenti, che nel tempo tendono a frammentarsi in parti più piccole a seguito dell'azione fisica del mare (onde, correnti, maree) e dell'abrasione conseguente al contatto col fondale e la battigia, il fenomeno risulta particolarmente impattante sull'ecosistema marino. Il processo di frammentazione, infatti, produce particelle, dette microplastiche, che hanno dimensioni simili al plancton e possono quindi essere ingerite dagli organismi marini, con effetti tossici, non ancora del tutto chiari, che potrebbero propagarsi lungo la rete trofica fino all'uomo.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

Obiettivo generale del recepimento è prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e in particolare l'ambiente acquatico garantendo quindi una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso quali tazze o bicchieri per bevande (inclusi tappi e coperchi) e contenitori per alimenti (compresi quelli tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato), nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare anche attraverso modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della direttiva - che ne definisce gli obiettivi.

Per tale scopo, conformemente all'articolo 11, secondo comma, della direttiva 2019/904 l'intervento regolatorio incoraggia l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, in particolare per i prodotti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti.

Ulteriore obiettivo dell'intervento è l'allineamento con l'articolo 10 della direttiva, che prevede l'adozione di misure di sensibilizzazione volte a scoraggiare la dispersione di rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla parte G dell'Allegato (quali ad esempio contenitori per alimenti e bevande, palloncini, tazze o bicchieri per bevande, sacchetti di plastica) e a comunicare ai consumatori di tali prodotti e a quelli di prodotti da pesca contenenti plastica, specifiche informazioni. Queste ultime devono contemplare, tra le altre, la disponibilità di alternative riutilizzabili, l'incidenza della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti sull'ambiente ed in particolare l'ambiente marino, nonché l'impatto sulla rete fognaria causato da un scorretto smaltimento. A tal fine, oltre a disporre l'adozione di una Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica, è previsto l'intervento del Ministero dell'istruzione con un proprio Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, denominato "Rigenerazione Scuola".

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva, lo schema di decreto proposto introduce apposite misure finalizzate ad una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'Allegato, in conformità con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo, soprattutto in termini di prevenzione. Le misure adottate sono proporzionate e non discriminatorie e saranno integrate nei piani o nei programmi specifici in occasione del primo aggiornamento. A tal proposito si segnala che, conformemente al criterio di delega di cui alla lettera e), è prevista tra i prodotti soggetti a restrizione, l'inclusione dei bicchieri di plastica seppur non testualmente ricompresi nell'elenco contenuto nella parte A dell'Allegato alla direttiva medesima.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono:

- i dati sui prodotti di plastica monouso quali tazze o bicchieri per bevande (inclusi tappi e coperchi) e contenitori per alimenti (compresi quelli tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato) che sono stati immessi sul mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all'articolo 4;
- i dati relativi all'immesso sul mercato ogni anno di prodotti sostenibili e riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, in particolare per i prodotti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti;
- i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti ogni anno;
- i dati relativi alla raccolta differenziata delle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9;
- i dati relativi al contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6;
- l'adozione della Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica comprendente misure volte a incentivare comportamenti responsabili nell'acquisto di prodotti in plastica monouso ed a comunicare le informazioni ai consumatori sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e sugli attrezzi da pesca contenenti plastica;
- l'adozione del Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, denominato "Rigenerazione Scuola" da parte del Ministero dell'istruzione.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione, in quanto la disciplina proposta contiene disposizioni necessarie per il recepimento della nuova direttiva europea 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in conformità alle Linee Guida della Commissione europea, pubblicate in data 31 maggio 2021, per l'applicazione della stessa.

L'obiettivo dell'intervento non può essere pertanto assicurato con modalità o strumenti diversi.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo si propone tra le altre di garantire la transizione verso l'economia circolare, che comporterà impatti positivi su tutto il sistema Paese, attraverso la conversione delle aziende verso un modello operativo a basso impatto ambientale. È evidente, come le aziende, a seguito del recepimento della direttiva, debbano procedere verso la conversione della propria produzione eliminando alcuni materiali e sostituendone altri con prodotti maggiormente sostenibili in un'ottica di economia circolare. Un vero progresso sostenibile sarà possibile soltanto con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti nella filiera: dalle industrie chimiche, ai produttori, ai distributori, agli Enti locali, agli impianti di gestione, fino ad arrivare ai consumatori.

Gli impatti economici non sono ad oggi stimabili, tuttavia nel tempo vi potranno essere ripercussioni positive sugli aspetti sociali ed ambientali, nonché economici. L'economia circolare, infatti, gradualmente consentirà di creare nuovi posti di lavoro attraverso una trasformazione sostanziale del mondo produttivo a livello europeo.

4.1.1. settori nei quali si prevede una riconversione produttiva, il numero e la dimensione delle imprese coinvolte e la relativa capacità di adattamento al nuovo assetto normativo

La riconversione dei cicli produttivi esistenti riguarderà tutte le tipologie di impianti produttivi che utilizzano le due principali categorie di polimeri "fossili, oxodegradabili" in quanto la direttiva e le successive linee guida vietano o/e restringono il mercato dei prodotti monouso realizzati in tali materiali. Nello specifico, ad esempio aziende come Dacca di Catania (100 dipendenti diretti) o Aristeia di Battipaglia (150 dipendenti) per continuare a produrre imballaggi o prodotti monouso con nuovi o differenti polimeri dovranno probabilmente sostituire interamente le linee produttive con investimenti stimati nell'ordine di 2 milioni di euro per linea produttiva e quindi l'investimento necessario potrebbe quantificarsi in circa 10 milioni per ogni sito produttivo. Va evidenziato che è altresì necessaria maggiore e definitiva chiarezza normativa sulle tipologie di polimeri utilizzabili e dei prodotti realizzabili.

Infine, si segnala che sebbene la direttiva abbia incluso nel campo di applicazione dei divieti e delle misure di riduzione anche le plastiche biodegradabili e compostabili, l'intervento regolatorio ha considerato l'uso di prodotti realizzati in tale materiale come alternativo in particolari circostanze nelle quali non è possibile servirsi di stoviglie riutilizzabili per esigenze igienico-sanitarie, in conformità al criterio di delega di cui all'articolo 22 della Legge 53/2021.

4.1.2. maggiori costi (oltre ai citati oneri amministrativi) derivanti, ad esempio, dagli schemi di responsabilità estesa del produttore e dai connessi obiettivi di raccolta differenziata

In primo luogo va ricordato che il settore degli imballaggi in plastica è già soggetto da molti anni al principio dell'EPR. I produttori del settore, infatti, aderiscono al sistema CONAI attraverso specifici Consorzi, COREPLA per gli imballaggi in plastica e BIOREPACK per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, oppure mediante sistemi autonomi quali CORIPET per i contenitori in PET per liquidi alimentari e ALIPLAST per gli imballaggi flessibili. In questo contesto sono già presenti anche i produttori degli imballaggi monouso in plastica per i quali quindi il recepimento della direttiva non comporta, da questo punto di vista, nuovi od ulteriori oneri.

L'istituzione dei nuovi Schemi di responsabilità estesa del produttore negli ulteriori settori previsti dal recepimento della direttiva, quali gli "attrezzi da pesca, prodotti del tabacco, palloncini e salviette umidificate monouso", consentirà la nascita di specifici "Sistemi" individuali o collettivi (in questo ultimo caso con la forma giuridica di Consorzi), che rappresenteranno i produttori del prodotto e la loro filiera industriale attraverso i quali sarà organizzata la corretta gestione del fine vita degli stessi. L'organizzazione dovrà prevedere ed individuare tutte le attività di riciclo e recupero dei propri rifiuti (ivi compresi i relativi imballaggi in plastica) e sarà sostenuta finanziariamente dalla applicazione di un "contributo ambientale" corrisposto dal consumatore finale, il cui importo non deve essere superiore ai costi della gestione annuale dell'intero sistema. L'istituzione di sistemi EPR è dunque in grado di sostenersi finanziariamente in quanto il costo del contributo ambientale è internalizzato nella vendita del prodotto.

In merito ai costi derivanti dagli obblighi per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, gli stessi sono sostenuti tramite il meccanismo del contributo ambientale che gli schemi di EPR dovranno versare agli enti locali a copertura delle spese sostenute per le attività di gestione dei rifiuti urbani

4.1.3. effetti attesi dall'introduzione del credito di imposta di cui all'articolo 4

L'introduzione del credito di imposta è una misura sperimentale di prima applicazione a bassissimo impatto finanziario (3 milioni di Euro/anno, a partire dal 2022 al 2024) destinata ad incentivare i consumi di prodotti alternativi che potranno essere immessi sul mercato in luogo di quelli vietati o di quelli di cui si vuole ridurre il consumo.

La misura, quindi, consentirà di verificare se il credito di imposta previsto sarà sufficiente a stimolare la domanda di tali prodotti e conseguentemente se i produttori saranno in grado di mettere a disposizione nuovi materiali e nuovi prodotti sostitutivi.

4.1.4. rischi dovuti al trasferimento dei maggiori costi sui prezzi finali

Il divieto di immissione sul mercato dei prodotti in plastica monouso e le misure di restrizione, entrambe previste dal presente recepimento, potrebbero comportare il rischio di un aumento dei costi dei prodotti alternativi.

Si rileva che ad oggi vi è una massiccia importazione di prodotti realizzati in polimeri vegetali a base di cellulosa, su cui è apposto un film plastico che garantisce l'impermeabilizzazione, in sostituzione di quelli in plastica monouso più diffusamente utilizzati.

Ad oggi, infatti, dalle informazioni raccolte, seppur frammentarie, emerge un progressivo aumento dei costi di detti prodotti di importazione di circa il 30%.

Pertanto sarebbe auspicabile che i prodotti sostitutivi possano raggiungere quote di mercato significative, tali da indurre le aziende italiane ad investire in questa direzione, anche utilizzando le risorse messe a disposizione per la riconversione dei cicli produttivi, al fine di contenere i costi di distribuzione di detti prodotti.

4.1.5. eventuali problemi connessi alla concreta attuazione delle misure previste (non limitandosi alla elencazione dei soggetti tenuti ad attuare le nuove disposizioni)

La concreta attuazione delle misure previste dal presente recepimento, necessita di definire compiutamente i prodotti alternativi realizzabili da immettere sul mercato e le tipologie di polimeri utilizzabili allo scopo, oltre a definire i tempi entro i quali realizzare le trasformazioni degli impianti produttivi.

Le altre misure, come l'istituzione dei regimi EPR, la nascita di nuovi sistemi collettivi per gestire la filiera dalla raccolta, al recupero ed al riciclo ed i connessi accordi con gli enti locali non pongono particolari problemi attuativi ma necessitano di tempi tecnici stimati in almeno 1 anno.

4.1.6. la variazione attesa nei quantitativi di plastica prodotta annualmente e i connessi benefici ambientali e per la salute

Si stima una riduzione dei quantitativi di prodotti di plastiche pari alla odierna produzione dell'area "stoviglie monouso" e quindi di circa 100.000,00 tonnellate.

Inoltre, vi sarà una ulteriore riduzione delle plastiche dal settore degli imballaggi al momento difficilmente quantificabile che si può stimare prudenzialmente in una riduzione del 5% dell'attuale immesso sul mercato.

Complessivamente, quindi, i benefici ambientali legati al rischio potenziale della dispersione nell'ambiente di tali prodotti è stimabile in - 200.000,00 tonnellate/anno.

4.2 Impatti specifici

Dall'emanazione del presente provvedimento derivano svantaggi specifici per il mondo produttivo delle plastiche, che vedrà la restrizione e la riduzione al consumo di determinati prodotti monouso e che dovrà sopportare specifici costi per la gestione di detti prodotti, nei termini previsti nello stesso provvedimento.

A. Effetti sulle piccole e medie imprese

Dall'emanazione del presente provvedimento derivano svantaggi per le piccole e medie imprese, in particolare per gli utilizzatori di cui all'articolo 218, co.1, lettera s) e per i distributori delle altre tipologie di prodotti di plastica monouso, che dovranno nel tempo approvvigionarsi di prodotti innovativi e sostenibili analoghi a quelli monouso per i quali è previsto il divieto di immissione sul mercato. Tuttavia, è stato previsto un adeguato periodo di transizione, al fine di consentire la gestione delle scorte di magazzino, fino ad esaurimento, sul mercato interno per quei prodotti in plastica già acquistati prima della decorrenza del divieto fissato agli articoli 5 e 7.

B. Effetti sulla concorrenza

Dall'emanazione del presente provvedimento non derivano effetti sulla concorrenza, considerato che le disposizioni contenute si applicano a tutti i produttori di plastiche e analoghe previsioni sono disposte anche dagli altri Stati Membri, in quanto recepimento di norma europea.

C. Oneri informativi

L'intervento regolatorio non prevede l'introduzione di nuovi oneri informativi. Tuttavia, si segnala che i sistemi di responsabilità estesa del produttore di nuova costituzione dovranno conformarsi alle disposizioni di cui al Titolo II della Parte Quarta "Gestione degli imballaggi" ovvero di quelle contenute all'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Dette disposizioni prevedono specifici oneri di informazione alla pubblica amministrazione relativamente alla gestione delle attività afferenti ai loro prodotti, sino al fine vita.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione previsti dalla nuova direttiva sono rispettati in quanto il presente intervento regolatorio non introduce adempimenti ulteriori e/o più gravosi, rispetto al dettato europeo.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione privilegiata è funzionale al recepimento delle disposizioni della nuova direttiva europea 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in conformità alle Linee Guida della Commissione europea, pubblicate in data 31 maggio 2021, per l'applicazione della stessa.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1. Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono: il Ministero della transizione ecologica, per gli aspetti di carattere normativo insieme ai ministeri concertanti, i produttori ed importatori di prodotti in plastica monouso oggetto di responsabilità estesa, gli utilizzatori di cui all'articolo 218, co.1, lettera s) del D.lgs. 152/2006, i distributori di altri prodotti in plastica monouso, i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei rifiuti a qualsiasi titolo e le Autorità nazionali che li vigilano. Inoltre, sono tenuti all'attuazione delle disposizioni tutti gli enti pubblici coinvolti ai fini della pianificazione e del raggiungimento dei target. Sono destinatari del provvedimento anche i consumatori finali che devono adottare comportamenti sostenibili. Infine per quanto attiene l'adozione del Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, è coinvolto il Ministero dell'istruzione.

5.2 Monitoraggio

Gli aspetti prioritari da monitorare e da considerare ai fini della VIR sono gli indicatori descritti nelle sezioni precedenti, vale a dire:

- i dati sui prodotti di plastica monouso quali tazze per bevande (inclusi tappi e coperchi) e contenitori per alimenti (compresi quelli tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato) che sono

stati immessi sul mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all'articolo 4;

- i dati relativi all'immesso sul mercato ogni anno di prodotti sostenibili e riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, in particolare per i prodotti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti;
- i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti ogni anno;
- i dati relativi alla raccolta differenziata delle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9;
- i dati relativi al contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6;
- l'adozione della Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica comprendente misure volte a incentivare comportamenti responsabili nell'acquisto di prodotti in plastica monouso ed a comunicare le informazioni ai consumatori sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e sugli attrezzi da pesca contenenti plastica;
- l'adozione del Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole da parte del Ministero dell'istruzione.

Oltre agli indicatori diretti, strettamente correlati all'attuazione della direttiva, vi sono altri indicatori che potranno essere utilizzati per la valutazione complessiva dell'intervento. Questi possono riguardare aspetti di tipo economico, ad esempio il numero di nuove imprese del settore, il numero di occupati del settore e di consumo delle materie prime. Il monitoraggio è affidato al Ministero della transizione ecologica, mediante il supporto dell'ISPRA.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Tutte le consultazioni sono state effettuate nella fase di redazione del testo di decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea. Alla consultazione hanno partecipato tutti gli stakeholders del settore per la valutazione delle misure e l'elaborazione delle proposte contenute nell'intervento regolatorio. Tra gli stakeholder consultati vi sono: le associazioni di categoria, i produttori, l'industria, l'ISPRA, tutti gli operatori di settore sulle diverse aree di competenza, nonché i Ministeri.

Il testo del decreto, già preventivamente condiviso con ISPRA, è stato trasmesso formalmente ai seguenti stakeholders:

CONAI - Corepla - Biorepack - Aliplast S.P.A. - Conip - Coripet - Polieco -Ecopolietilene - Agrinsieme - Alleanza Delle Cooperative Italiane - Associazione Generale Cooperative Italiane (Agci) -Assorimap - Casartigiani - Cna - Coldiretti - Confagricoltura - Confapi - Confartigianato - Confcommercio - Confcooperative - Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) - Confederazione Libere - Associazioni Artigiane Italiane (Claai) - Confesercenti - Confindustria - Copagri - Federazione Gomma Plastica - Federchimica - Federcoopescas - Fise -Unicircular - Legacoop - Utilitalia - Aipe - Amici Della Terra - Greenpeace - Legambiente -Marevivo -Italia Nostra - WWF.

Nonché ai seguenti soggetti istituzionali:

Ministero Sviluppo Economico - Ministero Economia e Finanze - Ministero delle Politiche Agricole e Agro forestali - Unioncamere.

Le principali osservazioni sono pervenute dalle seguenti organizzazioni:

AIPE, Alleanza Cooperative, Artigiani (CNA, Casartigiani, Confartigianato), Assobioplastiche, Assobibe - Mineracqua, Assorimap, Biorepack, CONAI, Confagricoltura, Confcommercio, Coripet, DOPLA, Federdistribuzione, Greenpeace, Legambiente, Marevivo, Utilitalia, Ecopolietilene.

Le principali osservazioni pervenute hanno riguardato:

a) campo di applicazione e definizioni, con particolare riferimento alla nozione di plastica, di prodotto parzialmente in plastica, di prodotto monouso e monoporzione, multiporzione, alla inclusione delle plastiche biodegradabili e compostabili in modo da delimitare la previsione della possibilità di utilizzare le plastiche biodegradabili e compostabili laddove non ci siano alternative riutilizzabili; in particolare nell'ambito di applicazione è stata richiesta l'esclusione dei materiali quali vernici, inchiostri, adesivi e rivestimenti in plastica inferiori al 10% del peso totale del prodotto che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti.

- b) alla necessità di inserimento di disposizioni transitorie per assicurare la possibilità di smaltimento delle scorte di magazzino a seguito della decorrenza del divieto di immissione al consumo dei prodotti individuati dall'Allegato, parte B);
- c) all'opportunità di introdurre specifiche misure di sostegno per l'acquisto di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, in modo da sostenere adeguatamente la transizione e fronteggiare l'atteso significativo aumento di costi a carico dei settori maggiormente impattati dalle nuove misure;
- d) l'opportunità di promuovere misure e progetti finalizzati alla diffusione di prodotti riutilizzabili e prodotti in plastica riciclata;
- e) applicazione delle Linee Guida della CE emanate nel maggio 2021 in merito agli orientamenti in essa riportati;
- f) l'opportunità di introdurre una specifica misura di sostegno economico per l'acquisto di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, in modo da sostenere adeguatamente la transizione e fronteggiare l'atteso significativo aumento di costi a carico dei settori maggiormente impattati dalle nuove misure (agroalimentare, distribuzione, residenze socio-sanitarie, mense e ristorazione collettiva);
- g) l'opportunità di eliminare il riferimento alla data specifica di entrata in vigore del decreto;
- h) l'opportunità di prevedere un periodo transitorio per i prodotti privi della etichettatura e già immessi in commercio, fino ad esaurimento delle scorte;
- i) richieste di chiarimento in merito alla istituzione dei nuovi schemi di responsabilità estesa del produttore previsti dalla direttiva;
- l) l'opportunità di prevedere sanzioni commisurate al reato e sospensione delle stesse fino alla data del 3 luglio 2022.

Sono state recepite tutte le osservazioni in linea con le disposizioni della direttiva. In alcuni casi si è riformulato il testo in modo da cercare di rispondere alle esigenze operative proposte, nel rispetto degli obiettivi fissati dalla direttiva.

Infine si segnala che il testo dello schema di decreto come riformulato a seguito delle osservazioni degli stakeholders, è stato condiviso con Ministero Sviluppo Economico, Ministero Economia e Finanze, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'intervento in esame è stato valutato:

- dalla Direzione generale per l'economia circolare (ECI);
- dall'Ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

Amministrazione competente: Ministero della Transizione Ecologica

Titolo: Schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE)2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

PARTE I. ASPETTI TECNICO -NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.

L'intervento regolatorio, adottato ai sensi dell'articolo 22 della Legge 22 aprile 2021, n. 53, con vigenza all'8 maggio, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea" per l'attuazione della (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, mira a prevenire e contrastare la dispersione dei rifiuti in ambiente acquatico, vietando e disincentivando la produzione e commercializzazione di alcuni oggetti monouso in plastica. Il legislatore europeo ha stabilito norme di limitazione e restrizione per quei prodotti e imballaggi che rientrano tra i dieci più spesso rinvenuti sulle spiagge europee. Gli impatti derivanti dal recepimento avranno ricadute sul comparto produttivo, sociale ed ambientale.

2) Analisi del quadro normativo di riferimento.

La Direttiva SUP, approvata nel maggio 2019, ha come obiettivo principale il contrasto della dispersione di rifiuti da prodotti in plastica monouso nell'ambiente marino e il suo recepimento si inserisce nel quadro normativo di riferimento europeo. Infatti, l'uso crescente di materie plastiche in applicazioni monouso, il basso tasso di riciclo, la dispersione nell'ambiente e il contributo al cambiamento climatico hanno spinto l'Europa ad intervenire con una serie di misure collocate nel quadro più ampio del Piano d'azione sull'economia circolare e, nello specifico, nell'ambito della Strategia sulla plastica (Plastic Strategy) adottata nel 2018. Detti interventi normativi hanno pertanto l'obiettivo di rendere tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo riutilizzabili o riciclabili entro il 2030, ponendo particolare attenzione alla prevenzione e alla diffusione di soluzioni basate sul riutilizzo, al fine di ridurre il consumo di risorse naturali, la quantità di rifiuti prodotti e la dispersione degli stessi nell'ambiente. Nella medesima direzione si muovono il Green Deal europeo e il nuovo Piano d'azione per l'economia circolare del 2020.

Per la definizione dell'intervento regolatorio sono stati applicati i criteri di delega specificatamente indicati all'articolo 22 della Legge 53/2021 che definisce i "Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente", di seguito indicati:

- a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, (anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
- c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla direttiva,

consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;

d) adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;

e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva;

f) introdurre una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni;

g) abrogare l'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento regolatorio interviene sulle leggi e i regolamenti vigenti. Si pone infatti come legge speciale rispetto alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, con particolare riferimento alle disposizioni afferenti agli imballaggi nonché alla responsabilità estesa del produttore. Inoltre le disposizioni concernenti i prodotti del tabacco si integrano a quelle stabilite dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano profili di incompatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale, né con quelle degli enti locali. La disciplina recata dal presente provvedimento attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e non incide, pertanto, sulle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 18, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Il provvedimento all'esame è coerente con i principi della delega legislativa.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione, né risulta possibile il ricorso a strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Allo stato attuale esiste il Disegno di Legge “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare)”, che risulta essere in corso di esame in commissione dal 18 novembre 2020 (Atto Senato n. 1571).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero del conto della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rilevano profili giurisprudenziali incidenti sulla delega legislativa da attuare.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento in esame dà attuazione ad una direttiva europea e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nelle materie oggetto del provvedimento in esame non risultano aperte procedure d'infrazione.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia relativamente sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Molti Stati Membri dell'Unione europea hanno già provveduto a notificare alla CE analoghe norme interne di attuazione della Direttiva Europea (UE) 2019/904.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Sono state introdotte nuove definizioni. In particolare, la definizione di plastica da ultimo meglio specificata dalla Linee Guida pubblicate in data 31 maggio 2021 dalla Commissione Europea. Tale definizione differisce da quella contenuta all'articolo 218, co.1, lettera dd)-bis del decreto legislativo 3

aprile 2006, n.152. Si è ritenuto inoltre di specificare la definizione di monoporzione, in conformità a quanto indicato nelle suddette Linee Guida.

Le altre definizioni introdotte, derivanti direttamente dal testo della direttiva, sono le seguenti: plastica oxo-degradabile, attrezzo da pesca, rifiuto di attrezzo da pesca, messa a disposizione sul mercato, norma armonizzata. In merito alla definizione di “plastica oxo-degradabile” si segnala l’articolo 218, co. 1, lettera dd-sexies) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 che recita “*borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti*”.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Non si è resa necessaria alcuna verifica sulla correttezza dei riferimenti normativi, in quanto aggiornati recentemente con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 di recepimento della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Alle disposizioni vigenti sono state apportate le seguenti modifiche:

- all’articolo 218, c. 1 lettera dd-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole “*o altre sostanze*” e prima delle parole “*e che può funzionare*”, sono aggiunte le seguenti parole: “*ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente*”.
- all’articolo 261, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, l’ultimo periodo è sostituito con il seguente: “*A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 10000 euro*”.
- all’articolo 256, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “*234,*” del primo periodo, e il secondo periodo sono soppressi.

Inoltre, con riferimento ai “prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco”, è stata introdotta una specifica disposizione che integra l’articolo 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la quale i sistemi di responsabilità estesa del produttore provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1 del medesimo articolo.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L’intervento regolatorio ha previsto l’abrogazione delle seguenti disposizioni:

- l’articolo 1, commi 545 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio 2018;
- l’articolo 226 quater, commi 1, 2, e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme del provvedimento non prevedono effetti retroattivi né producono effetti di interpretazione autentica o introducono norme derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte nelle materie sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento all'esame prevede successivi atti attuativi ed in particolare:

- art. 4, co. 4 - il Ministero della Transizione Ecologica adotta con proprio decreto i Criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione con e senza l'installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua, nonché i Criteri ambientali minimi per l'organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive;
- art. 8, co. 4 - il Ministro della transizione ecologica fissa con decreto di natura non regolamentare il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio;
- art. 9, co. 2 - il Ministro della transizione ecologica può istituire con proprio decreto di natura non regolamentare appositi sistemi di cauzione e rimborso per i prodotti elencati nella Parte F dell'allegato e può definire specifici obiettivi di raccolta differenziata;
- art.10, co.1 - il Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero per lo sviluppo economico, adotta una Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica che comprenda misure volte a incentivare l'adozione un comportamento responsabile nell'acquisto di prodotti in plastica monouso ed a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica;
- art. 10, co.3 – il Ministero dell'Istruzione adotta il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, che prevede la realizzazione, a favore della comunità scolastica, di attività formative volte alla promozione della consapevolezza e della conoscenza delle problematiche legate al consumo della plastica monouso e a trasformare le abitudini di vita in chiave sostenibile.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario utilizzare dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.